



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 49

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 13/01/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021404808178

Esito: RINVIO AL 18/01/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 13/01/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Preliminarmente si dà atto del deposito di documentazione nell'interesse di Ilva in Amministrazione Straordinaria da parte dell'Avvocato Loreto, in data 12 gennaio 2021. L'elenco è contenuto e depositato in Cancelleria, unitamente al supporto informatico contenente i documenti di cui alla nota di deposito e i documenti in formato cartaceo sono in Cancelleria, sono depositati in Cancelleria. Quindi viene sottoposto alle parti questo elenco, con il supporto informatico. Prego, Avvocato.

Inoltre, ci sono delle dichiarazioni di costituzione di Parte Civile dell'Avvocato Prete, degli Avvocati Roberto Prete e Floriana Prete, degli eredi delle Parti Civili già costituite e una nota di deposito di documenti anche dell'Avvocato Prete, che mettiamo a disposizione

delle parti affinché li esaminino.

(Le parti prendono visione della suddetta documentazione)

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, ci concede qualche minuto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sulle produzioni. Sì. Però, Avvocato, prima di interloquire su tutte le produzioni documentali riservate, ci sono in sospeso varie questioni, la produzione dell'Avvocato Baldo del 21.12.2020 e la produzione del Pubblico Ministero sulla quale c'era riserva di interloquire.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente, proprio per questo dicevo, faremo un intervento complessivo su tutte le produzioni documentali rispetto alle quali, appunto, ci eravamo riservati di interloquire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Proprio per chiudere il discorso della produzione, ricorderà la Corte che all'udienza del 20 febbraio 2018, credo sia questo, un attimo solo che controllo... 20 febbraio 2018, la Procura diede atto del deposito in Segreteria della documentazione acquisita dal teste Ranieri, Cataldo Ranieri, che nel corso dell'esame aveva fatto riferimento a delle lettere che aveva mandato e a dei video che aveva effettuato per segnalare alcune anomalie all'interno dell'impianto. Ora, io intendo produrre ovviamente quella documentazione, si tratta di video e di lettere di Ranieri, di cui la Difesa era stata edotta appunto il 20 febbraio del 2018, erano da allora depositati in Segreteria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Depositati presso la sua Segreteria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Esattamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Verificheremo, anche le Difese verificheranno. Per il momento la questione da affrontare è quella relativa però al teste Pompa. Quindi, invitiamo le parti a interloquire sul punto, cioè sull'impedimento e sulla natura dell'impedimento addotto dal teste Pompa e sulle eventuali conseguenze di una certa qualificazione in certi termini piuttosto che in altri. La documentazione con la quale il teste Pompa, che poi ha inviato direttamente alla Cancelleria della Corte, ha comunicato il proprio impedimento all'ultima udienza di lunedì 11 gennaio è posta a disposizione delle parti, che hanno già parzialmente espresso i propri intendimenti, però vi invitiamo a... Soprattutto il Pubblico Ministero.

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente. Dalla documentazione medica si comprende lo stato di salute del teste Pompa, che purtroppo da quella documentazione non si comprende invece se è possibile ascoltarlo o non ascoltarlo. Cioè, rimane sempre un'incertezza, forse più no che sì. A questo punto, da parte del Pubblico Ministero, non c'è il consenso all'acquisizione della consulenza, evidentemente poi la Corte d'Assise potrà ricorrere a quanto ha già indicato nella sua ordinanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?

AVVOCATO G. LEUZZI – L'Avvocato Leuzzi e l'Avvocato Rienzi si associano al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre parti?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Le altre Parti Civili si associano alla richiesta della Procura.

AVVOCATO L. PALAZZO – La Provincia si associa alle richieste del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I difensori degli imputati? Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Innanzitutto io volevo ringraziare la Corte d'Assise per il rinvio ad oggi e anche i colleghi e il Pubblico Ministero. Per quanto riguarda l'ascolto del consulente Pompa, con il quale direttamente ho avuto interlocuzioni, perché avete visto che ha mandato anche a me la documentazione medica che lo riguarda, ovviamente, come avrete notato, rispetto all'altra volta, c'è stato un netto miglioramento e anche lui – ovviamente l'ho sentito - dal punto di vista psicologico è sicuramente molto più positivo, anche per le rassicurazioni che gli hanno dato i medici. La patologia principale, che tra l'altro influenza poco la sua resa dibattimentale, è in netto miglioramento con delle riduzioni estremamente significative di quegli interessamenti che lo hanno riguardato dal punto di vista della salute e dal punto di vista polmonare. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto cardiaco, che invece è quello che dà più fastidio al Professore per quanto riguarda sia il raggiungimento della sede tarantina e sia proprio per la sottoposizione all'esame e al controesame dibattimentale. Anche lì ha avuto delle rassicurazioni dal punto di vista medico, perché gli hanno detto che all'esito della cardioversione il suo stato di salute dovrebbe migliorare e dovrebbe poi essere compatibile con la ripresa. Lei ricorderà Presidente che comunque ha già fatto tre udienze dibattimentali, con tutta la fatica che poteva essere relazionata al suo stato di salute, però – ecco - io l'ho sentito decisamente meglio e lui, tramite me, vi rappresenta la sua assoluta disponibilità a completare il suo esame dibattimentale all'esito della

cardioversione. Tra l'altro gli esiti della cardioversione sono immediati, nel senso che non c'è bisogno di chissà quanto, cioè se va bene va bene e gli effetti sono immediati, se non dovesse andare bene poi faremo le vostre e voi soprattutto le vostre valutazioni. Però, da questo punto di vista, mi ha ovviamente chiesto di rappresentare le sue scuse per quello che può essere il problema dibattimentale, ma lui appena ritornerà in forma e quindi parliamo di o fine mese o comunque i primissimi del mese, appena gli fissano la cardioversione, sarà pronto per completare l'esame dibattimentale. Per questo, sotto questo profilo, le Difese, considerata l'importanza della consulenza e il tema che viene trattato, visto peraltro il mancato consenso da parte del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, chiedono che sia completata l'istruttoria e quindi la possibilità dal punto di vista difensivo nostro di finire le nostre prove prima di accedere a qualsiasi altra parte del processo o a qualsiasi altra parte istruttoria che riguarda le richieste di prove ex 507. Quindi, da questo punto di vista, vi chiedo ovviamente di attendere il completamento dell'esame del Professor Pompa. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei. Le altre Difese? Si associano.

Ci ritiriamo su questa questione e nel frattempo avete modo di esaminare la documentazione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:27 e rientra in Aula di udienza alle ore 13:04.

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente buongiorno, vorrei solo dare atto della mia presenza, Avvocato Carlo Raffo per Liberti e anche in sostituzione degli Avvocati Mongelli e Antonio Raffo per le posizioni rispettive.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Ci sono altri Avvocati che sono sopraggiunti? No.

Allora, do lettura dell'ordinanza:

“La Corte d'Assise, decidendo sull'esame del Professor Pompa;
sentite le parti;

esaminata la nota a firma del Professor Pompa e il certificato medico a firma del Dottor Giorgio Lorenzini datato 8.1.2021;

Osserva

Con ordinanza del 21.12.2020 (da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta), la Corte – constatata la nuova assenza del consulente Professor Pompa, il cui esame dibattimentale, già iniziato nelle date del 16, 17 e 18 novembre 2020, ed interrotto a causa delle sue condizioni di salute, non è ripreso alla udienza del 7.12.2020 ed è stato rinviato, esaminate tutte le certificazioni sanitarie all'epoca prodotte e, cioè, quelle a

firma del Dottor Giorgio Lorenzini rispettivamente in data 4.12.2020 e 16.12.2020 – aveva ritenuto che l'impedimento addotto presentasse già il carattere di non transitorietà e di imprevedibilità, soprattutto, quanto a quest'ultimo aspetto, con riferimento al suo decorso.

Più specificatamente la Corte individuava le condizioni di salute del Professor Pompa – così come certificate e come constatate de visu direttamente in udienza (si riporta un passo, a pagina 58, del verbale di stenotipia della udienza del 18.11.2020 in cui l'Avvocato Vozza richiedeva la sospensione dell'esame con rinvio ad altra data in considerazione delle – testuali - condizioni di salute anche contingenti, oltre che croniche, del Professor Pompa) – incerte nella loro risoluzione, quantomeno nella tempistica del superamento.

Infatti, il Professor Pompa non solo risultava assente dal dibattimento già da oltre un mese, ma la sua situazione patologica, incentrata come emergente già dal certificato del 4.12.2020, su due distinti poli patologici, da un lato la neoplasia in trattamento chemioterapico, e dall'altro una fibrillazione atriale, condizioni che non consentivano la sottoposizione a situazioni stressanti, risultava aggravata.

Infatti nella certificazione del 16.12.2020 il medico certificava che alla visita il paziente evidenziava difficoltà respiratorie e mialgia arti inferiori con conseguente difficoltà alla deambulazione.

La situazione patologica del Professor Pompa come descritta dalla certificazione sempre a firma del Dottor Giorgio Lorenzini (medico di medicina generale in Gallarate, come emerge dalla consultazione online dell'Ordine dei medici competente per territorio) datata 8 gennaio 2021, comprende ancora un recente riscontro di neoplasia polmonare in trattamento chemioterapico sino a febbraio, nonché una forma di fibrillazione atriale scarsamente controllata con dispnea per sforzo minimo.

Rispetto a quest'ultima sarebbe previsto un intervento di cardioversione elettrica per la risoluzione dell'aritmia e della sintomatologia ad essa collegata, da effettuarsi in un periodo indicato in circa tre settimane rispetto alla data della certificazione.

In ogni caso alla visita il paziente evidenziava ancora difficoltà respiratorie e della deambulazione che non consentivano ancora lunghi viaggi ed attività intense.

Il medico certificante ha tuttavia indicato, con riferimento alla patologia neoplastica, una riduzione del volume del nodulo principale e, nonostante le attestate difficoltà respiratorie e di deambulazione, un apprezzabile miglioramento dello stato di salute psicofisico rispetto alla visita del 16.12.2020, con una conclusiva indicazione di un miglioramento delle condizioni di salute del Professor Pompa.

Ebbene, osserva la Corte che detto ritenuto miglioramento non consente in ogni caso di ritenere che le condizioni di salute del Professor Pompa possano dirsi in via di risoluzione in

tempi compatibili con quelli dello stato attuale del dibattimento.

Infatti, da un lato si osserva che tanto il miglioramento neoplastico quanto, soprattutto, l'indicato programmato intervento cardiaco, risultano del tutto sprovvisti di una documentazione a sostegno della affermazione del medico certificante, il quale, correttamente, secondo la sua competenza (si tratta si ribadisce di un medico di famiglia) si è limitato a certificare le condizioni di salute del paziente che non gli hanno consentito di essere presente in aula, perché ancora affetto da difficoltà respiratorie e di deambulazione che non gli consentono attività intense, tra le quali, senza dubbio, va inserita una testimonianza dibattimentale in un processo come il presente (per il numero di parti, solo a voler considerare un aspetto della complessità di questo dibattimento).

La incertezza, allora, quanto meno sulla tempistica indicata con riferimento alla possibilità di una risoluzione anche della sola patologia cardiaca (non è stato allegato un certificato di uno specialista, una prenotazione presso qualsivoglia centro sanitario di un "programmato" intervento, una prenotazione di intervento), è un elemento che, esaminato in correlazione alle esigenze di programmazione e di definizione del processo in corso, rende la testimonianza del Pompa di fatto impossibile.

Impossibilità legata a fatti e circostanze imprevedibili, quanto meno nella loro possibile evoluzione, e senza dubbio oggettive, nel senso che evidentemente non sono imputabili né alla parte richiedente, né ad una libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale (confronta Cassazione 8 luglio 2004, numero 38682; poi Cassazione 18 ottobre 2007, numero 43331; Cassazione 6 febbraio 2014, numero 16445; Cassazione 26 novembre 2015, numero 14243).

Senza alcuna pretesa di completezza si ribadisce che, sebbene il punto fermo da cui partire è che l'oralità e il contraddittorio sono principi cardine, posti a presidio delle garanzie del giusto processo ai sensi dell'Articolo 111 Costituzione, la lettura del verbale preliminare in dibattimento configura un'eccezione, riconosciuta dall'ordinamento giuridico in presenza di condizioni prestabilite, che consistono nella oggettività e imprevedibilità della impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni in dibattimento.

Circa l'impossibilità oggettiva dell'escussione dibattimentale del teste, il Supremo Collegio (vedi Cassazione Sezioni Unite 25 novembre 2010, numero 27918) ha affermato che la lettura delle dichiarazioni rese è consentita <<solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale>>. Detta impossibilità deve essere oggettiva e assoluta: non può perciò dipendere esclusivamente da un elemento soggettivo, <<quale la volontà del teste di non realizzare il contraddittorio (Cassazione Sezione II, sentenza numero 41260, del 14 novembre 2006); e tantomeno può consistere in mere circostanze di ordine pratico, quali la constatazione di difficoltà logistiche, spese elevate, intralci

burocratici, eccetera>>. Alla luce di ciò, il Giudice deve praticare ogni possibile tentativo di superare l'ostacolo che si frappone all'ordinaria formazione dialettica della prova e solo in caso contrario può ritenersi l'impossibilità assoluta ed oggettiva di esame in dibattimento del testimone (in tal senso, tra molte, vedi Cassazione, Sezione III, 22 novembre 2005, numero 10199).

È sempre la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 21 giugno 2007, numero 32845) a stabilire che l'assoluta impossibilità va intesa nel senso della concretezza e della ragionevolezza, non della totale e definitiva impossibilità materiale, di modo che la lettura del verbale predibattimentale è consentita solo quando appaia realisticamente impossibile ottenere in tempi ragionevoli la presenza del dichiarante in dibattimento, oppure quando non vi siano strumenti atti a vincere coattivamente la sua riluttanza a deporre. (È testuale l'ultima citazione).

La Corte ha posto in essere ogni concreta iniziativa volta a consentire l'esame dibattimentale del Professor Pompa, rinviandolo più volte e citando direttamente il consulente tramite la Cancelleria, avendo apprezzato la gravità delle condizioni di salute del consulente stesso oltre che dall'esame della documentazione medico-sanitaria prodotta anche in modo diretto nel corso delle udienze del 16, 17 e 18 novembre, che hanno sofferto, su richiesta del Difese, numerose e prolungate sospensioni dell'attività istruttoria (come evincibili dai verbali di udienza) in ragione della evidente impossibilità del consulente a sostenere la testimonianza.

Ne consegue che, dovendosi ritenere, per quanto sin qui esposto, che la certificazione oggi valutata non apporti effettivi e risolutivi elementi di novità rispetto alle questioni già affrontate con l'ordinanza del 21.12.2020, i principi in quest'ultimo provvedimento enunciati vanno applicati al caso concreto, con le conseguenze in termini di acquisizione della relazione della consulenza tecnica a firma del Professor Pompa, essendone divenuto, per i motivi sin qui indicati, impossibile l'esame dibattimentale, e in termini valutativi della stessa, già ivi specificati.

Per tali motivi dispone darsi lettura a norma dell'Articolo 512, del Codice di Procedura Penale, della relazione di consulenza a firma del Professor Giuseppe Pompa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Siete pronti per questa produzione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, noi siamo pronti per depositare ovviamente l'atto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La relazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Noi, dal punto di vista difensivo, purtroppo però ci sentiamo penalizzati dalla vostra ordinanza che ovviamente rispettiamo e ne deduciamo

la nullità dal punto di vista difensivo perché lesiva del nostro diritto di difesa di sentirlo. Il Professore stava in netto miglioramento e quindici giorni di tempo ovviamente per noi erano compatibili, ma questa è una prospettazione difensiva. Quindi, sotto questo profilo, avremmo preferito che venisse rinviato a dopo l'intervento. Per questo, affinché resti a verbale, c'è una deduzione ai sensi del 10788, lettera c). Grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'Avvocato Lojacono per i suoi assistiti perché gli assistiti dell'Avvocato Melucci che sostituisce si associa a verbale formalmente.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche l'Avvocato Convertino.

AVVOCATO V. VOZZA – Tutti i difensori si associano alle questioni proposte dal collega Annicchiarico e dal collega Lojacono.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Tutti i difensori, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Anche se in più di un'occasione abbiamo detto che inizialmente c'era stato il consenso delle Difese all'acquisizione, sull'eventuale revocabilità di questo consenso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente, era sulla rinuncia però da parte del Pubblico Ministero e delle Parti Civili al controesame. È un po' diverso, perché voi avete fatto un'ordinanza dove abbiamo letto anche gli aspetti valutativi, che chiaramente sono pregiudizievoli o almeno apparentemente pregiudizievoli, sotto questo profilo noi riteniamo di essere danneggiati, in quel segmento di valutazione che avete ritenuto non essere identico e che sarebbe venuto meno laddove ci fosse stato il consenso del Pubblico Ministero e delle Parti Civili. Per quello mi sono permesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prendiamo atto.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, perché resti a verbale, anche l'Avvocato Perrone per il suo assistito deduce la nullità della...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma tutti. Se dobbiamo dirlo: Avvocato Caiazza per Archinà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutte le Difese degli imputati si associano.

AVVOCATO E. BALDO – Presidente, prima di procedere oltre, volevo dare atto che è intervenuto in udienza il signor Epifani Giovanni e mi ha conferito procura speciale per proseguire in sostituzione dell'Avvocato Torsella.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, per quanto riguarda invece quella documentazione. Prego Avvocato Lisco, voleva intervenire?

AVVOCATO P. LISCO – Chiedo scusa, Presidente, io in pratica alle 14:30 devo stare a Potenza. Con il permesso dei colleghi, volevo fare una richiesta di acquisizione e una richiesta in anticipo ex 507, se è possibile, così vado subito via.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, io invece vi devo segnalare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, il Pubblico Ministero l'ha già esaminata?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P. LISCO – Io l’ho già fatta vedere al Pubblico Ministero la sentenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni?

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. È una sentenza, quindi si tratta di una sentenza.

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, la sentenza è la 495/2020, Registro Sentenze della Corte d’Appello di Taranto, con la quale Andelmi Marco veniva assolto dal reato di cui all’Articolo 674, come capoarea Parchi Primari. Quindi, sostanzialmente, riguarda il medesimo periodo per il quale oggi Andelmi Marco è imputato. Faccio presente che la sentenza tra pochi giorni diventa irrevocabile, il processo è anche prescritto quindi, sostanzialmente, un eventuale ricorso del Pubblico Ministero sarebbe inammissibile. Io la deposito anche ai fini di tutte le questioni che immaginerete rileveranno ai fini del 649, il ne bis in idem. Come sapete, le Sezioni Unite dicono che non è necessaria la sentenza irrevocabile.

Per quanto riguarda la richiesta di acquisizione di 507, come ricorderete, all’udienza in cui veniva ascoltato il teste Meo, all’udienza del 27 gennaio 2018, dopo numerose insistenze, lo stesso riferiva che le vasche della banchina di IMA 1 rimanevano allagate per via della pioggia e c’era un autista, per mezzo di un’autobotte, che chiaramente provvedeva all’aspirazione di queste vasche. Cosa che chiaramente è stata avversata da noi e sulla quale a suo tempo chiesi, ai sensi dell’Articolo 195 e 468, l’ascolto di un certo Martina Gaetano, dipendente dell’Ilva allora S.p.A.. Il Pubblico Ministero d’udienza all’epoca riferiva che la deposizione lasciava molti margini di dubbio e quindi, sostanzialmente, si opponeva alla richiesta di ascolto del teste. La Corte si riservava. Deposito a questo punto le note difensive, con l’allegata sentenza. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono osservazioni. Poi ci pronunceremo per tutta la documentazione.

AVVOCATO P. LISCO – Arrivederci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda quella documentazione di cui era stata chiesta l’acquisizione, sareste pronti a intervenire, interloquire?

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, io vi devo segnalare questa situazione. Mi ha segnalato l’Avvocato Ippedico, che non sostituisco, ma mi ha pregato di far rilevare questa situazione: alle 13:00 hanno cominciato un processo in Corte d’Appello, è la

questione che sollevò già il collega la volta scorsa, non so se la Corte ricorda, cioè il contemporaneo impegno per Buffo sia in questo processo e sia in quello in Corte d'Appello alle ore 13:00. È unico difensore di buffo in quel processo, mi ha mandato – diciamo - con mezzi di fortuna copia del verbale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, ma mi sembra che in questo non sia unico difensore, l'Avvocato Ippedico mi sembra che non sia unico difensore in questo processo.

AVVOCATO L. LANUCARA - In questo processo no, però lui già ve l'ha segnalato la volta scorsa Presidente, mi ricordo benissimo, è stato anche messa a verbale questa sua esigenza di contemporaneamente presidiare sia a questa udienza che a quella in Corte d'Appello. Con i mezzi di fortuna mi ha mandato il verbale per cui è impegnato dalle 13:00 in Corte d'Appello nella trattazione in questo processo. Siccome mi faceva presente che ha interesse a interloquire su tutte le questioni, quindi, anche su quella...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, iniziamo a sentire gli altri difensori, le altre parti e poi faremo una breve pausa e sentiremo anche...

AVVOCATO L. LANUCARA – Lui mi faceva presente che ha interesse ad ascoltare e naturalmente anche a replicare, a controbattere a queste richieste e a tutte le attività che si svolgono in questa udienza. Ripeto, con i mezzi di fortuna mi ha inviato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, anche l'Avvocato Melucci e l'Avvocato Loreto sono nella stessa situazione.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, stavo per dirlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo rappresento per un discorso, giacché dovete fare delle valutazioni.

AVVOCATO L. LANUCARA – Stavo per dirlo anche io. Perché per Buffo, per Ippedico ho avuto questa segnalazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma potete prevedere la durata di questo impegno?

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, se volete, se sospendiamo cinque minuti, io proprio materialmente mi sposto lì, vado a informarmi sui tempi e torno. Se la Corte ritiene di sospendere dieci minuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa e poi ci farà sapere.

AVVOCATO L. LANUCARA – Io intanto vi deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene? Facciamo una breve pausa.

AVVOCATO L. LANUCARA - Perdonerete la forma, però è il WhatsApp di quella udienza, del verbale della Corte d'Appello.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, facciamo alle 14:00. Avvocato, però queste istanze di rinvio erano state preannunciate senza documentazione.

AVVOCATO L. LANUCARA – (*Intervento fuori microfono*) Lo disse a verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo disse a verbale, però non depositò nessuna documentazione. Va bene, la valuteremo, come abbiamo sempre fatto.

AVVOCATO C. RIENZI – Presidente, scusi, qual è il programma poi alle 14:00?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le parti dovranno interloquire su quella produzione documentale e poi inizieremo con le richieste ex 507. Alle 14:00/14:10.

AVVOCATO C. RIENZI – Dopo le 14:00 cominciamo anche le istanze 507, quindi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO C. RIENZI – E poi la prossima udienza invece sarà lunedì, come sempre quindi.

Il processo viene sospeso alle ore 13:26 e riprende alle ore 14:32.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Ippedico?

AVVOCATO V. IPPEDICO – Siamo arrivati pochi minuti fa. Grazie per aver fatto coincidere la pausa con questo impegno che avevamo di là.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non ci sono problemi. Invece dell'Avvocato Melucci abbiamo notizie?

AVVOCATO S. LOJACONO – È arrivato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l'Avvocato Ippedico c'era. Quindi ci siamo tutti.

AVVOCATO I. IACOBELLIS – Presidente, posso? L'Avvocato Loreto, che è impegnato in Corte d'Appello, lo sostituisco io, l'Avvocato Iacobellis. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Ecco, l'Avvocato Melucci è arrivato anche lui. Allora, chi vuole prendere la parola in relazione a tutte le richieste 507 e interlocuzione su quelle produzioni documentali del Pubblico Ministero?

AVVOCATO L. LANUCARA – A proposito di produzioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella dell'Avvocato Baldo, del Pubblico Ministero, quelle dell'Avvocato Prete.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dica Avvocato. Avvocato Lanucara per il verbale.

AVVOCATO L. LANUCARA – Avvocato Lanucara per De Felice. Proprio in relazione alla produzione documentale, Presidente, come la Corte ha visto, io la volta scorsa ho prodotto dei documenti in questa maniera che mi ero già riservato, oggi invece faccio una produzione nuova, si tratta di una sentenza ed è produzione nuova rispetto a quella che ho fatto la volta scorsa, che riguarda una sentenza, in particolare la sentenza 2457 del 2019, che riguarda De Felice, in quel processo era imputato quale direttore dello stabilimento per i venti giorni in cui è rimasto in carica ed è una sentenza assolutoria,

emessa dal Tribunale l'8 di ottobre del 2019, non impugnata dal Pubblico Ministero, di assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione - appunto - a quel periodo, a quei 20 giorni in cui è stato direttore dello stabilimento. La metto a disposizione del Pubblico Ministero e ne chiedo l'acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

(Il Pubblico Ministero prende visione della suddetta documentazione)

AVVOCATO C. RIENZI – Presidente, per illustrare le richieste 507 ha detto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO C. RIENZI – Io, quando vuole, volevo la parola per illustrare un attimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, illustrare le richieste ex 507.

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, per le produzioni documentali, le facciamo prima magari? Come ritiene lei, per disciplinare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari al momento. Inizieremo dal Pubblico Ministero, poi le Parti Civili e poi in ordine, i Responsabili Civili e i Difensori degli imputati. Ah, è una semplice?

AVVOCATO C. RAFFO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prego. Avvocato Raffo, Avvocato Urso.

AVVOCATO C. RAFFO – È telegrafica collega, solo questo. Io mi ero riservato di depositare il file contenente le slides del consulente quando è stato sentito, pertanto oggi mi limiterei a questa produzione, ovviamente su un supporto, su un CD che contiene il file delle slides che sono state mostrate dal consulente Dottor Manigrassi nel corso dell'escussione dibattimentale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono osservazioni su questa produzione dell'Avvocato Raffo e dell'Avvocato Lanucara?

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna osservazione. Volete esaminare la sentenza? Le Parti Civili? Quindi, disponiamo l'acquisizione del CD contenente le immagini, che è prodotto dall'Avvocato Raffo.

(Le parti ne prendono visione)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, se non ci sono osservazioni sul punto, disponiamo l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Taranto 2457 del 2019, su istanza dell'Avvocato Lanucara. Avvocato Urso chiedeva la parola.

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie Presidente. Sarò abbastanza conciso, perché tutti i documenti sono indicizzati, tra l'altro per facilitare la consultazione abbiamo prodotto dei supporti informatici. Le dico Presidente: il primo faldone che vado a produrre contiene 25 documenti indicizzati, che sono atti pubblici, quindi reperibili da siti pubblici del Ministero, delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente. Quindi, qualcosa di pubblico e ufficiale.

Poi c'è una produzione in relazione ad un accesso agli atti che io, insieme al collega Convertino, abbiamo effettuato presso la Provincia di Taranto, avente ad oggetto la documentazione autorizzativa di Ecologica Tarantina. Quindi, abbiamo prodotto io e il collega non solo la nostra formale richiesta di accesso, la risposta dell'Ente Provinciale e gli atti – ovviamente – che la Provincia ci ha consegnato.

Poi produco una nota del Ministero dell'Ambiente, Protocollo 2145, del 29 gennaio 2018, ufficiale ovviamente, reperibile sul sito del Ministero ma anche sul registro ufficiale del Ministero dell'Ambiente, con la giurisprudenza richiamata da questa nota e, precisamente, due sentenze del TAR Lazio e della Corte Costituzionale.

Poi nel terzo faldone abbiamo un dispositivo in copia conforme della Corte d'Appello di Milano, abbiamo un ulteriore accesso agli atti, questa volta però fatto dal collega Annicchiarico, sempre presso il Ministero dell'Ambiente, in relazione alla risoluzione Bratti, dove in Commissione Ambiente ci fu una disquisizione in relazione al tema benzoapirene e abbiamo chiesto gli atti ufficiali di quella risoluzione e il Ministero ce l'ha fornita. Ovviamente c'è sempre la richiesta da parte del collega e la risposta ufficiale del Ministero.

Poi abbiamo una perizia giurata di traduzione di due articoli, citati dal Dottor Biggeri nella sua perizia, che erano in lingua inglese e che noi abbiamo fatto tradurre da un nostro consulente tecnico al punto.

Poi, Presidente, abbiamo altri atti frutto di un ulteriore accesso agli atti fatto da me e dal collega Convertino, sempre presso la Provincia di Taranto, in relazione a dei dati di deposimetri ai confini della discarica Mater Gratiae.

Poi abbiamo collazionato una parte della documentazione che il Pubblico Ministero, in data ottobre 2020, aveva posto a noi in visione. Abbiamo collazionato alcuni allegati del Pubblico Ministero, ai quali abbiamo aggiunto altri due allegati che erano riferiti all'attività acquisitiva del Pubblico Ministero, che però questi due allegati non erano stati acquisiti dal Pubblico Ministero. O meglio, la Guardia di Finanza non aveva acquisito due allegati sull'elenco complessivo. Ovviamente, quei due allegati non acquisiti sono stati il frutto di un atto di attività di accesso agli atti del collega Melucci, presso la società Arcelor, con le ovvie corrispondenze e con le accompagnatorie che la

stessa società ci ha dato.

Poi ulteriore produzione, Presidente, è la proposta e l'accettazione dell'accordo che i Riva fecero al momento del passaggio dello stabilimento di Taranto, che è stato anche un allegato al patteggiamento.

Poi abbiamo una sentenza, la famosa sentenza Albano più altri che citava il consulente Zavarise in sede civile, in relazione agli immobili.

Poi abbiamo l'approvazione di alcuni CDA di Ilva sui budget di investimento, precisamente dal 1999 al 2012.

In ultimo, Presidente, produciamo delle sentenze civili del Dottor Genoviva, che ovviamente hanno ad oggetto questioni afferenti i nostri capi di imputazione. E penso di aver elencato tutti i documenti, faccio un ultimo controllo, però penso di avere esaurito tutte le produzioni. Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, per quanto riguarda queste richieste dell'Avvocato Urso, se vuole porre a disposizione delle altre parti questa documentazione, i faldoni contenenti i documenti.

AVVOCATO C. URSO – Come no!

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto)

Allora, Avvocato Vozza chiedeva la parola?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Soltanto un documento che, le dico con tutta franchezza, non so se sia già presente, ma che per comodità anche di consultazione, oltre che per mia sicurezza personale produco ed è il documento che attesta l'assunzione della qualità di direttore tecnico dello stabilimento di Taranto in capo all'Ingegnere Capogrosso dal primo dicembre del 1996.

È un dato pacifico, però... *(Intervento svolto lontano dal microfono)*.

AVVOCATO G. LEUZZI – Grazie.

AVVOCATO C. RIENZI – *(Intervento svolto lontano dal microfono)* Molto formale questo procedimento.

(Le parti prendono visione della suddetta documentazione)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Per quanto attiene questo documento, penso che non ci siano opposizioni. Ma, tra l'altro, sono quasi sicura che sia già stato prodotto. Ne

disponiamo comunque l'acquisizione e lo alleghiamo al verbale odierno. Per quanto invece attiene a quella produzione documentale Avvocato Urso, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo so, se la Difesa ha esaurito le sue richieste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi vuole interloquire su tutto?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è inutile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, andiamo avanti, ci sono altre richieste di produzioni documentali?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho chiesto la cortesia all'Avvocato Urso di illustrare lui anche quelle là per quanto riguarda la Difesa del mio assistito e delle posizioni processuali che mi riguardano, Pasquale Annicchiarico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche gli altri mi pare abbiano fatto la stessa cosa. Quindi, mi pare che da parte di queste Difese non ci sia altra... Forse c'è Luca.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – L'Avvocato Perrone, nell'interesse dell'imputato Fabio Riva, deposita certificazione medica anamnestica che ripercorre un po' quello che è il quadro clinico patologico dell'odierno imputato. Questa produzione è anche funzionale a evidenziare quella che è stata una circostanza fattuale, evincibile proprio dallo stato di salute dell'imputato, per il quale vi era in animo da parte di questa Difesa e dell'imputato medesimo di rendere spontanee dichiarazioni nel corso del dibattimento, ma anche l'ingravescenza delle condizioni di salute hanno evidentemente impedito, in quanto sottoposto a delle cure pressoché giornaliere, alla possibilità che lo stesso potesse essere presente dinanzi a codesta eccellentissima Corte. Quindi, anche mio tramite, mi faccio latore di questo messaggio e produco in questo senso la presente documentazione, proprio a testimoniare in maniera oggettiva quelle che sono le richieste che sto riferendo. E poi un'altra questione che intendevo prospettare alla Corte, è in relazione alla... Ricorderete, fu prodotta da parte di questa Difesa, nel momento in cui io e il collega Vozza avanzammo una istanza di rinvio del presente processo per concomitante impegno professionale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la vicenda amianto, producemmo - per dare il senso e dell'impegno professionale concomitante - la sentenza emessa dalla Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di I grado. Il Dottor Graziano ha prodotto alle Signorie Vostre Illustrissime la sentenza della Cassazione e la sentenza di I grado, dimenticando che fra i due c'è stato un grado intermedio che aveva ribaltato completamente il giudizio e quella sentenza che fu prodotta al fine di perorare l'istanza naturalmente di rinvio per concomitante

impegno professionale, ne chiedo la formale acquisizione al materiale probatorio di questo processo. Se non vado errato è nell'udienza del 27 gennaio del 2020.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dicevo, l'Avvocato Vozza interveniva per quanto riguardava le produzioni documentali degli altri, io poi vorrei intervenire in relazione a un segmento che riguarda anche questa documentazione copiosa alla mia destra. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre richieste di produzioni documentali? Mi pare di no. Avvocato Vozza, interviene lei per quanto riguarda le richieste di acquisizione delle altre parti.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, come ritiene, o se ritiene di far prima completare all'Accusa pubblica e privata se ci sono altre richieste di produzione documentale e fare un unico intervento.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, l'ho già fatta.

AVVOCATO V. VOZZA – Così come mi rimetto a lui per le richieste ex 507 anticipate intempestivamente dalle Parti Civili. Se le devono proporre adesso io faccio un unico intervento, mi dica lei, per me è indifferente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, non ho capito, perché dava la parola al Pubblico Ministero, su che aspetto?

AVVOCATO V. VOZZA – Perché le Parti Civili hanno depositato in Cancelleria delle richieste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, adesso penso, immagino che si...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente. Siccome erano state intempestive, io le chiedo: vogliamo dare la parola secondo l'ordine all'Accusa pubblica e privata e io poi concludo su tutto o no?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Come preferisce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso stiamo parlando soltanto di produzioni documentali.

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo. Quindi evito di intervenire sul 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Voi avete fatto le vostre richieste, però è rimasta in sospeso l'interlocuzione sulle richieste del Pubblico Ministero, dell'Avvocato Baldo, in data odierna dell'Avvocato Prete e quindi sul punto che cosa... Vuole intervenire su questo punto?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, grazie. Allora, Presidente e Signori della Corte, con riguardo alla produzione documentale effettuata dal Pubblico Ministero all'esito dell'ennesima attività integrativa di indagine, io in maniera sintetica, ma mi auguro al tempo stesso esaustiva, vorrei sottoporvi due questioni: l'una di metodo e l'altra di merito. Anticipo che per quanto riguarda la questione di metodo, a nostro avviso le produzioni

documentali effettuate dal Pubblico Ministero nelle ultime due udienze, ossia quella di ottobre e quella di lunedì ultimo scorso sono allo stato inammissibili. Guardate, non è evidentemente una questione che più volte è stata affrontata non solo dal Supremo Collegio, ma anche in quest'Aula di giustizia riguardante un limite temporale – come dire – a pena di decadenza per il Pubblico Ministero nello svolgere le sue attività integrative di indagine, a noi interessa porre l'accento invece sulla proiezione dibattimentale che queste attività possono eventualmente rivestire. Ed allora, proprio al fine di limitare, se non eliminare, l'ipertrofia investigativa delle Procure della Repubblica, che in qualche modo devia dai suoi fini istituzionali uno strumento volto a preparare il contraddittorio in giudizio, come quella dell'indagine integrativa, è già intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale con sentenza numero 115 del 9 maggio 2001 ha affermato che l'esercizio dell'azione penale, quindi l'esercizio dell'azione penale, la richiesta di rinvio a giudizio, cioè quella che ci ha condotto all'udienza preliminare ormai diversi anni orsono, dicevo l'esercizio dell'azione penale postula che l'organo di accusa sia nelle condizioni di predisporre una piattaforma probatoria davvero completa. Questo perché? Perché uno strumento nato evidentemente con altre finalità, abusato nei termini che noi in questo processo abbiamo vissuto e con i quali ancora oggi siamo costretti a confrontarci, non può costituire il grimaldello per scardinare il regolare svolgimento dell'istruttoria dibattimentale. E guardate, quello che io vi pongo, non è – come dire – un vacuo bizantinismo, cioè non è un sofisma da leguleio ormai anche un po' attempato, attiene all'imprescindibile esercizio del diritto di difesa, anzi del diritto di difendersi provando. Allora non è possibile che a fronte di indagini, in realtà svolte attraverso l'iscrizione al modello 44 del Registro Generale Notizie di Reato già da prima, ma comunque se parliamo di registro di indagati noti, almeno a far data dal 2010, ancora oggi, al termine di questo lungo e faticoso processo, il Pubblico Ministero riversi quei venti faldoni di documenti, venti faldoni di documenti tutti preesistenti non soltanto alla celebrazione di questo processo, ma anche all'esercizio dell'azione penale. Perché, guardate, la richiesta rivolta al Giudice del dibattimento di introdurre i risultati di un'attività integrativa di indagine ha linearmente, logicamente, se mi permettete eticamente - parlo di etica processuale naturalmente e non personale - un senso laddove il Pubblico Ministero comunque nelle forme, nei termini di cui all'Articolo 507 e quindi sottostando a quel giudizio, che l'articolo di necessità, che quell'Articolo 507 impone, motivi in ordine non soltanto – appunto – alla indispensabilità di quel compendio probatorio, ma anche alla rilevanza sopravvenuta delle prove documentali o meno che intende produrre. In caso contrario la Difesa si trova inopinatamente costretta ogni volta a rincorrere questi continui

mutamenti di fronte di un organo d'accusa che o per scelta consapevole o per altra evenienza che non mette conto, in questo caso esaminare, rispetto alla quale peraltro io non sono legittimato, a me non interessa sapere se è stata una scelta non acquisirli e produrli prima, o altro, non è possibile consentire che il diritto di difesa sia così mortificato, compresso da questo atteggiamento che forza il dato logico, forza la ratio, forza il dato testuale, sistematico di una norma per porre gli imputati in una condizione di minorata difesa. Dicevo la questione di merito. La questione di merito, che comunque anticipo, al di là di quella che sarà la decisione della Corte in ordine a questa prospettazione della necessità di ricorrere eventualmente ad una richiesta ai sensi dell'Articolo 507, la questione di merito è questa: nell'attività integrativa di indagine nell'ottobre 2020, quei venti faldoni signori della Corte, tra gli altri documenti io trovo una valutazione ambientale del luglio 1995. Ebbene, il dato credo che sia di una tale, lampante, solare, plateale chiarezza da non abbisognare particolari commenti. Un compendio, un volume, perché vi spiegherò da qui a un attimo perché non è un documento dal punto di vista processuale, asseritamente formato nel 1995, che il Pubblico Ministero pretende di produrre all'ultima, alla penultima udienza utile del 2021, dopo centinaia di udienze dibattimentali, dopo due udienze preliminari. Allora, mi pare che tutto questo non possa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è questo documento, chiedo scusa?

AVVOCATO V. VOZZA – Valutazione ambientale del luglio 1995.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di chi?

AVVOCATO V. VOZZA – Lei dice: “Valutazione ambientale del luglio 1995, riguardante Ilva Laminati Piani, Ilva Lamiere e Tubi di Taranto”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il primo documento dell'indice.

P.M. M. BUCCOLIERO – Mongomeri?

AVVOCATO V. VOZZA – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, okay.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma a me poi non dispiace l'interlocuzione, soprattutto con il Dottor Buccoliero. Ripeto, processualmente, peraltro, in disparte tutte le questioni metodologiche, nel merito – come avevo preannunciato – questo non è tecnicamente un documento, è uno scritto anonimo che non reca data reale, non reca protocollo, non reca una firma, non reca un timbro, non è nulla, non sappiamo chi, quando, dove, perché lo ha eventualmente compilato, eventualmente consegnato, lo vedrete, non ha neanche una carta intestata. Io vorrei vedere se un Avvocato producesse un documento così, senza firma, senza un riferimento e senza neanche una carta intestata a una qualsiasi Autorità Giudiziaria. Questo non è un documento, non è nulla, è giuridicamente inesistente!

Poi, riguardo - sempre nel merito - all'ultima produzione documentale, io confesso che non ho avuto il tempo e il modo, forse neanche la volontà, di verificare se effettivamente il Pubblico Ministero ha effettuato il rituale avviso, perché se così non fosse, dovremmo intendere quella richiesta di produzione di avantieri come avviso e se così è, evidentemente, il termine sarebbe assolutamente incongruo per valutarla adeguatamente. E in questo caso vi chiediamo la concessione di un termine. Comunque, per non frazionare il mio intervento e cercare di condensarlo nel più breve tempo possibile, anche da questo punto di vista, quel poco che sono riuscito a vedere, soprattutto con una lettura frettolosa, vi sono allegate delle sommarie informazioni testimoniali di Cavallo, l'imputato, rese il 15 giugno 2010, evidentemente inammissibile con qualsiasi forma ne si richieda l'acquisizione; vi sono dei fogli anonimi e manoscritti, questi anche manoscritti, non solo anonimi, questi neanche dattiloscritti; vi è una informativa del 28 giugno 2010 a firma degli Ispettori del Lavoro Severini e Di Francesco ed è una informativa evidentemente endoprocedimentale, cioè redatta e consegnata nell'ambito del procedimento penale. Ma questi sono evidentemente soltanto gli aspetti più manifesti, più clamorosi, quelli che sono riuscito ad appurare nel mare magnum delle carte prodotte dal Pubblico Ministero.

Per quanto riguarda invece la produzione delle Parti Civili e dell'Avvocato Rienzi, se ho bene inteso, anche qui con dei tempi non particolarmente comodi, vi sarebbe una prima parte di documenti prodotti in maniera fisiologica nel corso dell'istruttoria dibattimentale e poi c'è un'anticipazione di richieste ai sensi dell'Articolo 507, sulla quale mi pare di capire ci esprimeremo più tardi. Sui documenti, Presidente e signori della Corte, abbiamo un'accompagnatoria che attesta il deposito di una asserita certificazione medica, non vi sfuggirà come in realtà, sotto le mentite spoglie di documenti medici, si celi una vera e propria consulenza. Una consulenza che non solo valuta lo stato di salute degli assistiti dell'Avvocato Rienzi, ma si esprime diffusamente anche in ordine all'origine causale di queste patologie riscontrate, vergata a nome del Dottor Carmelo Raimondo che, credo di non sbagliare, è ignoto a questo processo. Cioè, una consulenza surrettiziamente introdotta nel fascicolo del dibattimento rispetto alla quale, evidentemente, non è mai stato citato il consulente, non ha mai reso alcuna forma di dichiarazione sul punto, certamente mai su questi aspetti. Tutto questo, signor Presidente e signori della Corte, me lo consentiranno, perché abbiamo letto i documenti, gli atti del collega Rienzi. Tutto questo, in disparte, la pletora di contumelie rivolte a questi Difensori, ai loro assistiti ed ai loro consulenti. Non accetterò la polemica sul punto, mi premeva soltanto rimarcarlo. Il mio intervento si manterrà anche nei confronti di chi cortese con me non è stato nei limiti della correttezza istituzionale e della

continenza. Vi dicevo, ancora per la produzione dell'Avvocato Rienzi, vi è una autocertificazione di una persona che assumerebbe essere stato dipendente dello stabilimento Ilva di Taranto, anche questa evidentemente inammissibile, deprivata di qualsivoglia valore probatorio e quindi – ripeto – inammissibile, così come la fantomatica certificazione medica, in realtà una consulenza, evidentemente una consulenza mascherata da certificato.

Poi, per quanto riguarda le produzioni dell'Avvocato Prete, gli atti di costituzione credo siano – se ho ben letto - atti di costituzione di eredi di Parti Civili già defunte e va bene, su questo non faccio questione neanche di natura formale. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, invece, vedo che ci sono svariati certificati medici, estratti di cartelle cliniche, relazioni cliniche, che datano 2015, 2016, 2018, vedrete voi, è inutile che io vi tedi con una pedissequa elencazione. Cioè, tutti certificati medici, tutta documentazione medica ben antecedente all'esame dei nostri consulenti Violante e Pira che pure, specie il Professor Violante, ma anche il Professor Pira, hanno riferito in ordine alle patologie lamentate dalle Parti Civili sulla base della documentazione medica che le stesse avevano prodotto. Allora, ancora una volta io non posso che censurare e stigmatizzare questo tipo di condotta processuale, laddove noi abbiamo un consulente che si esprime su questi temi, abbiamo un certificato medico di quattro anni precedente l'esame di quel consulente, ma lo si deposita due mesi dopo che l'incombente probatorio è stato ormai esaurito. A questo punto però io, su queste certificazioni mediche, chiedo – ove le vogliate ovviamente acquisire – a prova contraria l'esame dei Professori Violante e Pira che su analoga materia si sono già pronunciati nelle scorse udienze.

La produzione documentale dell'Avvocato Loreto per Ilva in Amministrazione Straordinaria, per ciò che concerne la consulenza a firma Professoressa Zanetti, è evidentemente – appunto - tautologicamente una consulenza, quindi ha un aspetto marcatamente valutativo, che non può – in quanto tale – certamente formare prova di quanto affermato nel documento, varrebbe esclusivamente – ove la Corte decidesse di acquisirla – come fatto storico che un documento esiste, ma in ordine al contenuto di quel documento, in ordine alle valutazioni espresse, in ordine alle conclusioni cui giunge, in ordine alle asserzioni sempre di natura tecnico–valutative in essa contenute, sono chiaramente distoniche rispetto all'onere che incombe alla parte e all'ordinato svolgimento del dibattimento e quindi, da questo punto di vista, inutilizzabili come prove.

Lo stesso dicasi per i documenti prodotti dalla Parte Civile Avvocato Baldo, che laddove la Corte intendesse acquisirli, anch'essi sono documenti di natura valutativa, sottratti al contraddittorio, sottratti alla possibilità di chi vi parla di approfondirne i temi, di

saggiarne la fondatezza, di comprendere noi e voi e tutti gli attori di questo processo come si giunga a determinate affermazioni, evenienza assolutamente non solo possibile, ma prevista, ma anzi addirittura imposta dal nostro codice di rito, che si sarebbe dovuta verificare attraverso una rituale indicazione delle persone nella qualità di consulenti o testi che fossero, consentendo di acquisire eventualmente quelle loro valutazioni, perché di valutazioni si tratta, al patrimonio di conoscenza di tutti noi e non precipitarle in questo processo, nel vostro fascicolo del dibattimento, sottraendole evidentemente alla doverosa verifica dibattimentale. In questo senso appunto, ove la Corte decidesse di acquisire questi documenti, potrebbe a mio avviso acquisirli esclusivamente, ancora una volta, come prova del fatto storico della loro esistenza, ma deprivati di qualsiasi valenza probatoria per quanto concerne le valutazioni e le asserzioni in esse contenute. Grazie. Per quanto riguarda le richieste ex 507, evidentemente, attendo che vengano formalizzate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Annicchiarico, voleva intervenire?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avevo detto prima che avrei detto qualche parola in aggiunta...

AVVOCATO V. VOZZA – Scusa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, in ordine poi, soprattutto, alla produzione documentale del Pubblico Ministero, io riservo la richiesta di controprova all'esito della vostra decisione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa?

AVVOCATO V. VOZZA – In ordine alla produzione documentale del Pubblico Ministero, di cui all'indice, datato primo ottobre del 2020, all'esito della vostra decisione sia in ordine a modi e forme e sia in ordine all'eventuale acquisizione o meno di quali e quanti documenti, rispetto ai documenti eventualmente acquisiti, riservo sin d'ora una richiesta di prova contraria che dettaglierò in ragione del singolo documento oggetto dei vostri provvedimenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente e signori della Corte, molto brevemente, spero. Il Pubblico Ministero ha svolto l'ennesima attività integrativa di indagine, conferendo una serie di deleghe alla Guardia di Finanza, in particolare al Maresciallo Mariani, di andare a effettuare delle acquisizioni. Ora, il punto è questo: la giurisprudenza sul punto specifico del 430 è stata abbastanza chiara e l'ultima sentenza,

che nasce proprio da questo processo che anche voi avete avuto modo di apprezzare, ha sottolineato un aspetto che secondo me è centrale. Il Pubblico Ministero, come le altre parti processuali, possono fare le attività integrative di indagine, ma questo non significa che la possibilità di fare le attività integrative di indagine, ma questo non significa che la possibilità di fare l'attività integrativa di indagine non debba tenere conto dei momenti processuali. I momenti processuali portano a un progressivo sviluppo e aumento di quella che è la dimensione del fascicolo dibattimentale e quindi anche della nostra conoscenza rispetto al processo. Ma che cosa accade? Come il Pubblico Ministero può fare le attività integrative di indagine anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, la farà per fare delle richieste al Giudice dell'udienza preliminare. Potrà fare l'attività integrativa di indagine, chiusa la udienza preliminare, per fare le sue richieste al Giudice del dibattimento, quindi nell'altra cadenza procedimentale con le richieste di prova. Ma attenzione, che quello è il momento nel quale con il deposito delle liste testi si chiude, si completa l'aspetto accusatorio, dove l'Accusa... C'è questo decreto che dispone il giudizio, o decreto di citazione a giudizio a seconda dei casi, in cui cristallizza quella che è l'imputazione e c'è poi il deposito completo di tutti quanti gli atti e il deposito della lista testi in cui l'Accusa dice: "Queste sono le mie accuse, queste sono le mie prove e questi sono i testimoni e i consulenti che io voglio sentire per provare la tua responsabilità". Che cosa succede? Che le Difese e gli imputati prendono le loro posizioni e le prendono anche in un momento processuale particolare, che è quello dell'esame degli imputati, nel caso specifico c'è stato l'esame in particolare dell'Ingegnere Capogrosso e di alcuni capiarea per la parte più tecnica di questo processo, in cui una volta sentite quali sono le accuse, una volta apprezzate quelle che sono anche le risultanze dell'istruttoria sia documentale e sia testimoniale, gli imputati hanno preso le loro posizioni. Da quel momento in poi sono iniziate le prove testimoniali a discarico, con tutti i testimoni che ci avete consentito di ascoltare e con tutte le consulenze tecniche davvero complesse di questo processo, in cui abbiamo preso tutte le posizioni anche dal punto di vista tecnico. Guardando quella sentenza della Cassazione, che cosa ci dice quella sentenza della Cassazione unitamente, comunque, a quello che è stato il percorso della giurisprudenza anche di legittimità, oltre che di merito, sul 430? "Attenzione che le parti – ma il Pubblico Ministero molto di più di tutte le altre parti – possono svolgere anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale delle attività integrative di indagine, ma questo vi può consentire di fare le richieste nei momenti dovuti". Perché la Cassazione in quella sentenza nostra, chiamiamola così, che ho qui davanti, sottolinea: "Attenzione, Pubblico Ministero, non è che siccome puoi fare sempre attività integrativa di indagine, anche addirittura per le richieste in Appello, puoi

saltare i momenti procedurali”. Il tuo momento – ricordiamoci bene prima - era il momento in cui all’inizio dovevi, tra il decreto che dispone il giudizio e l’inizio del dibattimento, fare l’altra possibile attività integrativa di indagine finalizzata alle richieste di prova che dovevi andare a fare al Giudice del dibattimento, in quel momento. È quello il momento in cui finisce il momento della richiesta, quella è la linea in cui il Pubblico Ministero doveva fare le sue richieste e le ha fatte. L’attività successiva è un’attività che deve portare all’altro momento in cui puoi fare le richieste, perché io ho preso le mie posizioni nel corso dell’istruttoria, mi sono difeso dalle tue accuse, se però dopo che io mi sono difeso ritieni di finalizzare le tue richieste, lo puoi fare, hai svolto altra attività, hai dato altre deleghe di indagine, hai fatto delle altre acquisizioni di notizie e di documenti, potrai soltanto se assolutamente necessario ai fini della decisione fare le tue richieste al Giudice del dibattimento, richieste che sono non solo delle richieste che devono avere comunque una dimensione anche da questo punto di vista compatibile con le richieste del 507. Non si può pensare che dopo che abbiamo fatto parlare per giorni, per settimane, imputati, testimoni, consulenti, andare e chiedere - come se fosse una cosa normale - di produrre venti faldoni di documenti. Ecco perché mi opponevo ai dischetti, perché il dischetto maschera, il dischetto non fa vedere che dimensione ha questa attività integrativa del Pubblico Ministero. Questo è un maxiprocesso, in qualsiasi aula giudiziaria italiana venti faldoni di carte sono un maxiprocesso. Non è pensabile dare delle deleghe di indagine, di un processo che è partito – signori della Corte – nel 2008, dopo dodici anni pensare di venire da voi e dire: “Prendo venti faldoni – cioè un altro maxiprocesso – e lo scarico sui vostri schermi soltanto come mera produzione documentale”. Perché questa non è una mera produzione documentale, questi sono documenti che andavano ritualmente depositati nel fascicolo del Pubblico Ministero a tempo debito, anche perché si tratta di documentazioni disponibilissime sin dall’inizio delle indagini preliminari, non sono state andate a ricercare dopo, o formate dopo. Si tratta di atti che erano nella piena disponibilità degli inquirenti che potevano tranquillamente andarla a prendere per tempo. La cosa che più poi mi ha colpito è questa selezione che viene fatta dalla Guardia di Finanza nell’andare a prendere la documentazione, che per me è di una gravità importante, perché per me quel 358 del Codice di Procedura Penale, in quello che è il nostro processo penale italiano, con tutte le sue caratteristiche molto positive, viene snaturato completamente. Perché il 358, lo leggo ovviamente per i non tecnici, dice: “Il Pubblico Ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati dall’Articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Cioè, non dico - come già c’è scritto qua - che quando acquisisci devi

acquisire anche le prove favorevoli, ma quantomeno, nel momento in cui vai ad acquisire in quella che era la fabbrica dei nostri assistiti, ma che da tempo – a seguito del commissariamento prima, 2013 e poi con il passaggio in affitto ad Arcelor Mittal, quindi da Ilva commissariata ad Arcelor Mittal abbiamo un passaggio di proprietà e un passaggio di disponibilità, è documentazione non più nella nostra... Anche se nostra come formazione, non più nella nostra disponibilità. Il Pubblico Ministero delega la Guardia di Finanza di acquisire questa documentazione, questi venti faldoni che dovevano essere acquisiti nella fase delle indagini preliminari e andiamo a scoprire che la Guardia di Finanza va in fabbrica e non prende tutta la documentazione. Cioè, siamo stati noi costretti, con le nostre pochissime disponibilità, ad andare a verificare: ma è stato preso tutto? E Presidente, non era stato neanche preso tutto! Non che devi raccogliere elementi a favore dell'indagato, ma cos'è questa selezione contro l'indagato! Il Pubblico Ministero non è una parte qualsiasi, il Pubblico Ministero in questo nostro sistema che a me piace è un organo di controllo, è un organo che deve comunque fare anche gli interessi dell'indagato e dell'imputato, non è un Avvocato dell'altra parte. Quindi, rispetto a questa situazione, qui non stiamo giocando una strategia a chi vince questa partita. Quindi, questi venti faldoni, per come è la fisiologia del processo penale, devono essere depositati nella fase delle indagini preliminari, è scorrettissimo depositare questi faldoni alla fine di questo processo. Comunque, al netto delle considerazioni che mi sono sentito in dovere di dovervi rappresentare, c'è il tema che le indagini integrative possono essere fatte dal Pubblico Ministero, ma devono passare nelle forche caudine del 507, perché quello è il momento della richiesta. Tra l'altro, anche la modalità con cui sono state acquisite. Ci sono documenti, come quello a cui ha fatto riferimento l'Avvocato Voza prima, di quella valutazione ambientale, io non ho trovato un passaggio della documentazione acquisitiva in cui si verifica dove è stato preso, quando è stato preso, da chi è stato consegnato, insieme a quale altra documentazione c'era. Cioè, in una situazione normale, chi ha fatto le indagini dovrebbe essere ascoltato, sentito, controesaminato e soltanto all'esito di quel controesame capire se si può o non acquisire quel determinato documento e perché non hai acquisito tutti gli altri documenti che erano lì. Perché da quelle verifiche che abbiamo fatto noi la Guardia di Finanza è arrivata e ha messo mano direttamente a quegli archivi. In quegli archivi non si capiva più niente dopo che era passata la Guardia di Finanza e le attività che vengono svolte durante l'attività integrativa di indagine, come voi mi insegnate, sono delle attività - a maggior ragione presso Ilva, che è imputata in questo processo - che devono essere delle attività garantite nel momento in cui hai una modalità acquisitiva differente da quella che può essere un semplice decreto

di esibizione e una consegna volontaria della parte. Quindi, rispetto a questo dato, sussiste comunque una violazione delle norme del Codice di Procedura Penale rispetto alle modalità acquisitive e, in ogni caso, permane invece la impossibilità per il Pubblico Ministero di fare una richiesta secca oggi, come se fosse un Avvocato che viene e dice: “Io ho trovato questi documenti e ve li produco”. No, Pubblico Ministero, perché io ho sentito queste parole del Pubblico Ministero in occasione di un altro nostro intervento difensivo, in cui ci lamentavamo di questo fatto e il Pubblico Ministero ha detto: “Va be', ma voi quanti documenti depositate. Anche con le consulenze tecniche: ma quante ne allegate”. Il Pubblico Ministero, con questa forte verve avvocatessa, con tutti i pregi che noi gli riconosciamo, dimentica però che lui non è un Avvocato, non è la stessa cosa per il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero se dà una delega di indagine, è vero che hai quei forti poteri acquisitivi che nessuno di noi potrebbe mai avere, perché nessuno di noi ha la Guardia di Finanza che può andare a fare le acquisizioni, però il Pubblico Ministero è ancorato al rispetto delle norme del Codice di Procedura Penale in relazione anche alle acquisizioni documentali, cosa che noi non abbiamo. Cioè, il Pubblico Ministero se decide di integrare con una serie di deleghe - come ha fatto - quell'attività di indagine, che evidentemente se ha torto o ragione, era completa o non era completa, non mi interessa, se lo ritiene di voler fare deve poi aspettare il momento processuale. Devo riaprire, devo dire alla Corte: “Attenzione, acquisite”, lo devo dire col 507. Cioè, devo dire: “È assolutamente necessario ai fini della vostra decisione acquisire questi venti faldoni enormi di carte”. Io li ho messi sul tavolo e ne chiedo l'acquisizione soltanto al fine di integrare quei semplici dischetti che vi erano stati passati dal Pubblico Ministero, proprio per cercare di dimostrare come il peso di questa documentazione può passare soltanto in quel passaggio stretto che è indicato dal 507.

Ultima annotazione, vedrete che a un certo punto ci sono dei momenti acquisitivi in cui il Pubblico Ministero, interpellato dalla Guardia di Finanza, decide di acquisire direttamente gli originali e siamo nella fase dell'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero. Vi pongo il problema procedurale, io posso acquisire con due modalità: decreto di esibizione, o sequestro. Il sequestro io non lo posso fare come attività integrativa di indagine perché è vietato, è atto a cui deve partecipare il difensore, a maggior ragione se è presso delle realtà che sono garantite dalla presenza dell'indagato nel procedimento, oppure lo posso fare con il decreto di esibizione e spontaneamente la parte consegna la documentazione. Anche questo non è avvenuto. Quindi, abbiamo visto che voi avete fatto un provvedimento rispetto al Professor Pompa, ovviamente noi siamo parti processuali, ognuno di noi fa il nostro lavoro senza nessun problema e ci confrontiamo su tematiche di carattere procedurale, però come c'è

questa volontà comunque della Corte che noi abbiamo ascoltato e noi siamo pronti qui, come difensori, a fare la nostra parte, la volontà di chiudere il processo per dare una definizione all'attività dibattimentale che ci ha visti impegnati in questi anni, dall'altro lato vi chiediamo di respingere queste richieste del Pubblico Ministero perché non sono compatibili col momento processuale di semplice produzione documentale a valle dell'ascolto di imputati, testimoni e consulenti. Per queste ragioni vi chiedo di rigettare la richiesta del Pubblico Ministero che, eventualmente, in questa seconda fase – che è prossima - potrà riarticolare le sue richieste 507, andando a motivare perché sono assolutamente necessarie ai fini della decisione queste documentazioni che lui invece chiede di acquisire in un momento processuale che, secondo la Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza che ha riguardato questo procedimento, devono riportare il Pubblico Ministero a fare le richieste quando è il momento, il momento sarà quello prossimo del 507 e ci spiegherà le ragioni per le quali sono assolutamente necessarie ai fini della vostra decisione, dandoci poi quello, in quel momento, la possibilità da parte nostra di un eventuale richiesta di prova contraria. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Avvocato Perrone, chiedeva la parola?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, in modo telegrafico. Naturalmente faccio mie quelle che sono state le argomentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Volevo soltanto evidenziare un aspetto, che è importante: ci siamo lungamente confrontati sul tema dell'attività integrativa di indagine e tra le tante cose questo processo probabilmente potrà fare anche sul tema giurisprudenza, anche in ragione di quella che è stata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Vedete, quella sentenza è estremamente importante perché stabilisce due principi fondamentali: uno che era un principio assolutamente consolidato e che ha nutrito le vostre ordinanze, rispetto alle quali noi non abbiamo mai posto alcun tipo di problema da un punto di vista giuridico e da un punto di vista processuale, ovvero il dato cronologico, temporale, che permette naturalmente al Pubblico Ministero, l'Ufficio di Procura, di svolgere quella che è l'attività integrativa di indagine. Quello che ha stigmatizzato e quello che ha inteso evidenziare la Suprema Corte di Cassazione, affrontando un tema evidentemente nuovo, è l'ordine processuale che non può essere stravolto in ragione di quelle che sono le risultanze delle attività integrative di indagine e quindi come quelle risultanze integrative di indagine vanno veicolate al Giudice del dibattimento. Ebbene, il principio fondamentale che è stato affermato, è il principio secondo il quale in questo caso è la responsabilità del Giudice, ovvero quello quella acquisizione di quel materiale e di valutazione di quel materiale non già alla luce dei criteri e del paradigma del 495 e del

190, ma alla luce di un criterio molto più restrittivo e molto più selettivo, che è quello del 507. Riporto proprio il passaggio della pronuncia del Supremo consesso nella misura in cui e nella parte in cui afferma che il provvedimento intempestivo si avvale di un criterio meno restrittivo di quello che la legge riserva per le valutazioni da operarsi nel momento successivo alla raccolta delle prove richieste dalle parti ai sensi del 495, ossia quello dell'assoluta necessità per la decisione. Quindi in questo senso, proprio evocando questo principio di assoluta intempestività, noi naturalmente riteniamo che, in quanto tale, questa richiesta non possa essere accolta e quindi transitare questo vagone di documenti, questo processo nel processo tout court come prova documentale ai sensi dell'Articolo 234. Arrivare a questo momento dell'istruttoria ci permette anche, in ragione di quella che è l'esperienza che ciascuno di noi, del know how che ciascuno di noi ha maturato in determinate materie, che evidentemente almeno a chi vi parla erano totalmente ignote, una fra tutte l'epidemiologia, era un qualcosa che non dico che adesso mi è nota, ma mi è meno ignota di prima, ci ha fatto comprendere come per poter apprezzare anche quella che è la valenza di uno studio epidemiologico è necessario il confronto con dato, perché io non posso prendere soltanto il risultato, senza comprendere quel risultato da dove scaturisce e su quale dato, su quale dato si è lavorato. Perché abbiamo visto che sono dei sistemi del computer che si fanno girare e che danno numeri, numeri a volte illogici. Basti vedere che in questa perizia ci sono più morti nel quartiere Tamburi, rispetto a tutta quanta la città di Taranto. Numeri fra loro assolutamente illogici e contraddittori. Perché c'è questo sistema, il data che hanno utilizzato che li fa girare. Ora, dove voglio arrivare in maniera un po' farraginoso, perché quando mi avventuro su questi argomenti incomincio a perdere i miei punti cardinali. Alla produzione documentale anche della Parte Civile. Perché nel momento in cui abbiamo sentito i nostri consulenti epidemiologi e voi ricorderete perfettamente come ci sia stata tutta quanta quella interlocuzione con i periti per avere i dati su cui loro avevano lavorato per poterli rielaborare e cercare di comprendere, ora non si può assolutamente fare entrare in questo processo, dopo che – come ha detto giustamente l'Avvocato Vozza – abbiamo impiegato settimane per sentire i consulenti, per sentire i periti, arriviamo all'esito del processo e si valuta, si cerca di fare entrare nel materiale probatorio e nel materiale della Corte d'Assise tutta una serie di documentazioni, che sono evidentemente consulenze, evidentemente studi, di cui sconosciamo però i dati sottostanti, che sono dirimenti ai fini poi di quelle che sono le risultanze di quei determinati studi, perché io non posso ritenere che possa entrare tout court ai sensi del 234 il documento 1, prodotto dalla Parte Civile, lo studio IESIT, indagine epidemiologica nel sito inquinato di Taranto anno 2013. Cioè, uno studio di sette anni

fa, di cui non è stata fatta neanche una domanda ai nostri consulenti, di cui non sappiamo su quali dati sono stati operati, che sono evidentemente dei documenti clamorosamente, chiaramente valutativi, che però si richiede che possano entrare ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 234 del codice di rito.

E ancora il rapporto valutazione danno sanitario stabilimento Ilva di Taranto, ARPA Puglia, ARES dicembre 2018, o integrazione rapporto di valutazione. Cioè, proprio è endemico che sono tutti documenti che hanno in sé degli aspetti evidentemente valutativi e che in quanto tale non possono essere, non possono entrare con le stigmate di un 234 che invece nella sua egida proprio, nella sua rappresentazione iconografica è un qualcosa di rappresentativo. Non a caso, c'è tutta una giurisprudenza che è maturata in tema, ad esempio, di acquisizione come 234, come prova documentale, o delle sentenze, non parlo del 238 bis, ma evidentemente delle sentenze non irrevocabili, o delle ordinanze cautelari, che sono quei documenti che hanno in sé - evidentemente - tutti quanti quegli aspetti valutativi sul quadro indiziario. E la giurisprudenza, ad esempio, faccio riferimento a una pronuncia del 2015, la 15912, laddove si dice che l'ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma del 234, solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato, ma non anche per la prova dei fatti in essa contenuti. Allora io dico: questa documentazione, di cui sconosciamo i dati sottostanti, abbiamo la relazione di 20 pagine, 30 pagine, 40 pagine, 50 pagine, ma dietro quelle 30 pagine, dietro quelle 40 pagine, ci sono dati acquisiti presso l'A.S.L., certificati di morte e tutti quanti quei dati che abbiamo visto essere dirimenti e importanti ai fini dell'aspetto poi valutativo. Sarebbe un modo, evidentemente - in questo rubo il frasario del collega Vozza -surrettizio di far entrare nel processo dei documenti che hanno una valenza esclusivamente consulenziale. Quindi, in quanto tale, naturalmente io chiedo che non vengano acquisiti questi documenti nel loro aspetto valutativo, ma al solo fine di accertare, attestare che nell'anno 2013 e nell'anno 2014 e nell'anno 2015 ci sono stati degli studi, che hanno valutato quello che può essere l'impatto sulla popolazione dell'inquinamento ambientale. Ricordiamo noi tutti che viviamo in una... la nostra città è vicino ad un polo industriale in cui è presente il siderurgico Ilva, ma sono presenti anche altri insediamenti produttivi. E questi studi hanno valutato un impatto ambientale su quella che è la presenza di questi insediamenti produttivi, soltanto ed esclusivamente come fatto storico, ma non già per quelle che sono le risultanze e le valutazioni che vengono fatte in questi studi - ripeto, torno a dire e mi avvio alla conclusione - sulla base di dati e di elementi che noi non abbiamo assolutamente modo di poter né valutare

e né far valutare ai nostri consulenti, perché sugli stessi possano evidentemente esprimere le mie valutazioni. Quindi rassegnò in questo senso le mie conclusioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO A. LORETO – Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO A. LORETO – Io, intanto, mi scuso perché ero impegnato nella discussione in Corte d'Appello, ma molto brevemente. Giusto rispetto al rilievo formulato dal collega Vozza rispetto alla relazione della Professoressa Zanetti, lo spirito della produzione, posto che questa è la relazione a cui ha fatto riferimento il Dottor Lagro nel corso del suo esame dibattimentale e alla quale in quella sede avevamo fatto riferimento anche per il successivo deposito, questa è una relazione che non è stata concepita certo come una consulenza tecnica per questo processo, è una relazione che è stata depositata anche in altre sedi istituzionali, vedi commissione europea nella valutazione sulla procedura degli aiuti di Stato, vedi Osservatorio del Ministero dell'Ambiente, è chiaro che lo spirito della produzione era proprio quello di integrare l'esame del Dottor Lagro proprio nella narrativa rispetto ai fatti storici. Rispetto ai fatti storici e alla quantificazione delle spese. Per tutto ciò che riguarda poi gli aspetti ulteriori, lì questa Difesa si rimette assolutamente alle vostre valutazioni, posto che non è l'aspetto valutativo dei passaggi quello che interessava nello spirito della produzione, ma semplicemente la narrazione dei fatti di una relazione tecnica ricostruttiva e, quindi, per quelle che sono le parti che interessano a questa Difesa.

Poi mi associo in particolare all'eccezione che ha formulato da ultimo l'Avvocato Perrone, rispetto alle produzioni delle Parti Civili, posto che chi vi parla quei rapporti in altre sedi ha avuto occasione di esaminarli ed effettivamente sono confortati da una mole copiosa di documenti, nella loro dimensione integrale, che è molto più ampia. Quindi, guardiamo qui la punta dell'iceberg, senza considerare invece che quei rapporti sono il precipitato di una mole documentale che probabilmente si avvicina a quella che vediamo lì, avendoli esaminati in altre sedi. Quindi, in questo mi associo all'Avvocato Luca Perrone e per il resto mi rimetto alla vostra valutazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, soltanto una cosa, come 231 Riva Forni Elettrici. In relazione a quello che ha detto l'Avvocato Loreto, volevo precisare che il dato consulenziale della Dottoressa Zanetti non può essere acquisito senza sentire la Zanetti, anche perché – vedrete – ci sono dei macro-errori anche di matematica. Cioè, ci sono numeri, tipo 195 milioni ad un punto che fanno la somma di una cifra molto molto più bassa e arriva a 195 milioni. Quindi non è possibile acquisire documentazione di carattere valutativo di questa importanza e di questo rilievo, dandone una valenza anche

contenutistica. Cioè, cos'è? Mi vuoi dire che? Lo spirito qual è? Che c'è stato quel documento, che è esistito quel documento? Ma quel documento, dal punto di vista del contributo probatorio al processo non può portare a niente, perché già soltanto a guardare, a leggerlo ti accorgi che ci sono questi macro-errori di matematica, figuriamoci tutto il resto. Quindi, da questo punto di vista, non si può aggirare la norma. Se cito dei consulenti che fanno valutazioni li devo far venire e ci deve essere il contraddittorio, diversamente questo contraddittorio non ci può essere.

Poi, soltanto un'altra cosa. Per quanto riguarda il Pubblico Ministero, il mancato avviso sulla seconda produzione documentale, l'ha detto l'Avvocato Vozza, noi ci siamo tutti quanti associati, io nella mia verifica purtroppo in questi giorni non eccezionale degli atti processuali non l'ho trovato. Quindi io inviterei il Pubblico Ministero a darci evidenza di quando sarebbe stato fatto questo secondo avviso di attività integrativa di indagine. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero sulle richieste di produzione documentale?

AVVOCATO A. TONDO – Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Avvocato Tondo. Prego.

AVVOCATO A. TONDO – Sì, Avvocato Tondo per la Difesa dell'Ingegnere D'Alò, Cavallo e Di Maggio. Brevemente vorrei interloquire anche io sulle richieste di produzione del Pubblico Ministero e di alcune delle Parti Civili. Per quanto riguarda la richiesta del Pubblico Ministero dell'11 gennaio scorso, faccio notare che il Pubblico Ministero ha prodotto un fascicolo relativo al sopralluogo effettuato il 23 febbraio 2010 presso l'area agglomerata dello stabilimento Ilva e questo fascicolo sarebbe stato acquisito dalla Polizia Giudiziaria presso gli archivi del medesimo Ispettorato lo scorso 8 ottobre 2020. Fra la documentazione presente nel fascicolo, esistono anche le fotografie effettuate dall'Ispettore Severini e Di Francesco durante il sopralluogo, sempre del 23 febbraio 2010, di cui al numero 14 dell'indice prodotto sempre dal Pubblico Ministero.

Alla scorsa udienza il Pubblico Ministero ha affermato che si tratterebbe di una produzione documentale, in realtà mi preme sottolineare che non si tratta di meri documenti acquisibili ai sensi del 234, Codice di Procedura Penale, bensì di documentazione – come hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto – di attività investigativa. L'ispezione - infatti - effettuata in data 23 febbraio 2010, è stata disposta dal Pubblico Ministero con un decreto, il decreto dell'11 febbraio 2010, ai sensi dell'Articolo 244 Codice di Procedura Penale, delegando per l'esecuzione di tale attività i suoi consulenti, coadiuvati da personale dell'Ispettorato del Lavoro di Taranto. Di conseguenza, l'Ispettore Severini ha agito in qualità di organo di Polizia Giudiziaria regolarmente

delegato dalla Procura della Repubblica ai sensi dell'Articolo 370, Codice di Procedura Penale; le fotografie sono state scattate in un contesto procedimentale e, cioè, nel corso di indagini preliminari. Su questo non mi dilungo su quanto stabilito nelle Sezioni Unite nel 2006, mi limito solo a dire che le Sezioni Unite hanno chiarito che solo se effettuate fuori dal procedimento le riprese fotografiche possono essere introdotte nel processo come documento e diventare quindi una prova documentale, mentre le altre effettuate nel corso delle indagini preliminari, come nel nostro caso, costituiscono il codice la documentazione dell'attività investigativa e non documenti.

Allora, come possono entrare le fotografie in questo procedimento? Ce lo dice l'Articolo 189 del Codice di Procedura Penale. Si tratta quindi delle cosiddette prove atipiche. A conferma di ciò, è la stessa Cassazione che ci ricorda che il rilievo fotografico è solo il corredo documentale aggiuntivo alle modalità tipiche di documentazione delle attività di tipo investigativo e trova la sua ulteriore legittimazione di sistema anche nella categoria della prova atipica. Cito Cassazione Penale, Sezione II, 29 novembre 2019, numero 10255.

Ancora, in materia di prove atipiche, l'Articolo 189 afferma che il Giudice provvede all'ammissione solo sentite le parti sulla modalità di assunzione della prova. Ebbene, in questa fase processuale in cui ci troviamo, come diceva il collega Annicchiarico, la Difesa ha esaurito la sua attività istruttoria, l'unica modalità di assunzione della prova rispettosa del contraddittorio è quella prevista dall'Articolo 495, comma 2, Codice di Procedura Penale, ossia consentire alla Difesa il diritto di prove dia scarico.

Pertanto, in ordine a questa richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, di acquisizione della documentazione fotografica relativa al sopralluogo, si rileva che non si tratta di documenti acquisibili ai sensi dell'Articolo 234, ma – come abbiamo detto prima – di documentazione di attività investigativa acquisibile solo ai sensi dell'Articolo 189, assicurando però il rispetto del contraddittorio tra le parti.

Secondo punto: la Difesa, in questo caso la Difesa che rappresento, ritiene di avere diritto alla richiesta a prova contraria e su questo ci riserviamo di formulare una richiesta, non avendo potuto esaminare la documentazione che è stata depositata due giorni fa, ci riserviamo di formulare le nostre richieste a seguito appunto dell'esame. In ogni caso, venendo al dettaglio della documentazione di cui il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione, faccio notare che il decreto di ispezione dell'11 febbraio 2010, numero 1 dell'elenco, è già in atti ed è stato acquisito all'esito dell'esame del teste Severini all'udienza del 6 giugno 2017. Le note di cui ai punti da 2 a 5 dell'elenco prodotto dal Pubblico Ministero sono atti di Polizia Giudiziaria e pertanto non sono acquisibili. La nota Ilva numero LEG/84, del 18 giugno 2010, al numero 6 dell'elenco, è già in atti

anche questa e riguarda le procure speciali conferite ad Angelo Cavallo il 27 aprile 2007 e il 29.12.2008. Le S.I.T. di Angelo Cavallo, del giugno 2010, punto numero 7 dell'elenco, non sono acquisibili e su questo mi permetto di ricordare che è stata la stessa Corte a disporlo con ordinanza del 9 maggio 2017, ricorderete. Gli appunti manoscritti, anche su questo chi mi ha preceduto ha già interloquuto, al punto numero 8 dell'elenco, sono atti di Polizia Giudiziaria e quindi pertanto non acquisibili. Le note di cui ai numeri da 9 a 13 dell'elenco, anche questi, si tratta di atti di Polizia Giudiziaria e quindi non acquisibili.

Quindi, questo per quanto riguarda le richieste avanzate dal Pubblico Ministero. Avrei ancora due parole da spendere per quanto riguarda le richieste avanzate dalle Parti Civili e, in particolare, sulle richieste di acquisizione documentale formulate dalle Parti Civili difesi dagli Avvocati Carlo Rienzi, Adriano Minetola, Vincenzo Rienzi, Giuliano Leuzzi e Valerio Silveti. Dunque, queste Parti Civili hanno richiesto - con una nota datata 21 dicembre 2020 - l'acquisizione della certificazione medica eseguita dal consulente di parte Dottor Carmelo Raimondo in versione aggiornata, a seguito di visita medica effettuata, o in caso di decesso, di disamina della relativa documentazione medica. Ora, si tratta di documentazione non acquisibile senza il consenso delle parti. E questo l'avete deciso sempre con la stessa ordinanza del 9 maggio 2017, nella quale ordinanza è stato stabilito che non possono essere acquisite, stante l'opposizione delle altre parti, le consulenze medico legali che pertanto vanno restituite alle parti che ne hanno richiesto l'ammissione. Cito l'ordinanza a pagina 5.

Sempre con la stessa ordinanza, la Corte ha chiarito che le consulenze potranno fare ingresso nel fascicolo dibattimentale nel momento in cui sarà escusso quale teste il redattore delle stesse. A riguardo si segnala che il Dottor Raimondo era stato indicato come consulente tecnico nella lista testi depositata il 3 giugno 2016 dagli Avvocati Lioi, Silveti e Rienzi e non è mai stato citato a deporre in questo dibattimento. Con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 16 gennaio 2019, la Corte ha ritenuto che la mancanza citazione dei testi possa essere univocamente interpretata come una rinuncia implicita al loro esame e che le altre parti, nulla avendo osservato, sostanzialmente hanno avallato questa revoca dell'ordinanza ammissiva con riferimento ai testi residuali. Ne deriva che si è esaurita la fase processuale in cui le Parti Civili potevano citare il Dottor Raimondo, per il cui esame dibattimentale le medesime parti hanno anche manifestato carenza di interesse rinunciando allo stesso consulente. Per questo motivo questa Difesa chiede di rigettare la richiesta di acquisizione della certificazione medica eseguita dal Consulente Dottor Carmelo Raimondi e avanzata dai suddetti Avvocati di Parte Civile.

Un'ultima annotazione per quanto riguarda le richieste avanzate dalla Parte Civile Codacons. Il

Codacons ha avanzato tre richieste diverse richieste istruttorie ai sensi dell'Articolo 507...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ancora non sono state fatte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo la documentazione, sì.

AVVOCATO A. TONDO – Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Prego, Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Presidente, sono l'Avvocato Lojacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Soltanto una precisazione e un riferimento con riguardo ad uno degli argomenti svolti dall'Avvocato Annicchiarico. L'Avvocato Annicchiarico, per supportare la propria richiesta di non acquisizione di alcuni documenti prodotti da Ilva, dall'Avvocato Loreto e quindi per dimostrare che essi non possono essere ritenuti dei documenti in quanto abbisognerebbero in realtà di un contributo orale di chi li ha o li avrebbe redatti, ha fatto riferimento a degli evidenti errori proprio di calcolo che si trovano in questi documenti. Per darvi riferimento più preciso, si tratta del documento che dal punto di vista digitale è intitolato "Consuntivazioni AIA, Piano Ambientale DPCM 29 settembre 2017", sono tre fogli e nel secondo foglio si può notare che con riferimento ai costi che sarebbero stati sostenuti per il piano di monitoraggio e controllo, il cosiddetto PMC, Ilva secondo questo documento avrebbe sostenuto costi per 195 milioni e 86 mila euro. Ora, l'errore in questo caso evidente sta nel fatto che questa somma di 195 e rotti milioni di euro dovrebbe derivare dalla sommatoria di 149 mila euro, 457 mila euro, 616 mila euro e 28 milioni di euro. In realtà, questi quattro numeri danno una somma approssimativa, o dovrebbero dare una somma approssimativa di 30 milioni di euro e quindi quel 195 milioni è in eccesso per circa poco più di 160 milioni. Quindi si tratterebbe di capire, siccome anche altri Avvocati che mi hanno preceduto hanno ben chiarito, mi pare l'Avvocato Perrone, che il documento è tale se è rappresentativo in modo certo di una determinata realtà, deve essere autosufficiente in quanto documento, non abbisognevole di contributi dall'esterno. Ora, è evidente che questo documento non è autosufficiente, perché se all'interno di esso noi troviamo un errore di 160 milioni di euro in eccesso, che poi per una serie di considerazioni non è un errore di poco conto, perché ovviamente porta a dei ragionamenti e a delle valutazioni che da una parte e dall'altra di questo processo hanno una loro rilevanza, allora questo credo che sia un forte sostegno all'argomento dell'Avvocato Annicchiarico. Faccio notare un'altra cosa, che questi errati 195 milioni di euro poi, con un effetto domino, incidono sulla pagina successiva, che è quella che dovrebbe contenere il numero relativo al costo complessivo di quello che viene indicato come il costo del piano

ambientale che la Corte potrà vedere, recepisce l'errore e quindi l'errore della pagina che si trova a pagina 2 di questo documento poi incide sull'errore – o quello che si potrebbe definire, dovrebbe definire l'errore – anche del costo complessivo per il piano ambientale. Allora - e chiudo – questa è una dimostrazione del fatto che questo è tutto tranne che un documento. Ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Relazione Zanetti, quindi?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, è un allegato alla relazione Zanetti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, abbiamo compreso. Prego, Avvocato Ippedico.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Posso, Presidente? Grazie. Sono brevemente, ad integrazione, con riguardo alla richiesta del Pubblico Ministero di produrre la documentazione relativa al teste Ranieri, che ha rappresentato questa mattina, telegraficamente solo per significarvi che con riguardo ai video di cui c'è un DVD allegato, non vi è alcuna certezza in ordine alla provenienza e alla data certa di queste riprese, il che incide direttamente sulla ammissibilità e sulla utilizzabilità in ogni caso. Per quanto riguarda invece i documenti, che la Polizia Giudiziaria ha acquisito presso... o meglio, che gli sono stati consegnati dal signor Ranieri dopo la sua testimonianza avanti a questa Corte, i documenti non possono essere acquisiti per un rilievo nel merito in quanto non sono conferenti con il periodo di imputazione legato al motivo per cui sono stati acquisiti, cioè la vicenda dell'infortunio al Quarto Sporgente legato allo scivolamento della cabina in mare, in occasione di quell'evento climatico del tornado. Quindi, rispetto a questo, siccome sono documenti fuori da quel periodo, tranne uno, datato 4 ottobre 2012, tutti gli altri o non c'entrano niente per oggetto rispetto alla contestazione, o sono antecedenti o successivi al periodo di carica dell'Ingegnere Buffo e quindi sono estranei ad un periodo in cui rivestiva la qualità di direttore tecnico e in relazione a quella quantità per cui è imputato in questo processo per quei fatti.

Quindi mi oppongo alla produzione su queste basi, per il resto mi associo alle considerazioni di chi mi ha preceduto, riservando ogni valutazione in ordine a richieste di controprova. Grazie.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, anche per Andelmi e per De Felice c'è associazione a tutte le eccezioni in merito alla produzione documentale del Pubblico Ministero e delle Parti Civili.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono altri interventi, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, io credo invece che tutte le questioni poste dalle Difese possano essere rigettate. Intanto, con riferimento alla macro-questione dell'attività integrativa, il punto che pone la Difesa è il solito, giustamente, che è la violazione della regola del contraddittorio.

Allora, contraddittorio è... Che cos'è il contraddittorio? È la possibilità che le due parti interloquiscano su una determinata questione, di modo che la Corte, analizzando l'una e l'altra tesi, può prendere la sua decisione. L'attività integrativa di indagine, parlo con riferimento a quella di cui all'elenco della Guardia di Finanza. Io ricordo che il Pubblico Ministero ha dato avviso del deposito di questa documentazione alle Difese, non so se la settimana dopo o due settimane dopo il deposito in Procura, comunque circa tre mesi fa. Ora, la Difesa – ma ha fatto, perché qui vediamo tutta la documentazione che è stata poi estratta da quel CD – ha analizzato questa documentazione, ha fatto le sue considerazioni, per cui oggi propone queste questioni, di modo che qual è la violazione del contraddittorio sul punto? Non ce n'è assolutamente, perché la Corte ha sentito il Pubblico Ministero, ha sentito la Difesa e deciderà in merito, non c'è alcuna violazione.

L'altra questione che pone poi è il discorso del 507. Già il Pubblico Ministero sul punto era intervenuto molte udienze fa. Ora, si vuole in sostanza, da parte della Difesa, sostenere che c'è una stretta correlazione - nel caso di questo processo ovviamente - tra il 430 e il 507. Ovviamente non può essere così, perché sono due articoli che si basano su presupposti diversi, cioè a dire il 507 consente l'attività davanti al Giudice del dibattimento quando è assolutamente necessaria ai fini della decisione, nel senso che la Corte deve dire: "Se io non prendo questa carta, non mi posso ritirare in Camera di Consiglio a fare la decisione". Il 430 invece non fa altro che spostare l'attività di indagine dal momento in cui essa è chiusa al momento dell'udienza preliminare o al momento dibattimentale, ma l'attività di indagine da un punto di vista ontologico rimane sempre la stessa, cioè basata sul presupposto di andare ad accertare determinati fatti, indipendentemente dal fatto se sono o non sono poi assolutamente necessari ai fini dell'indagine. L'attività di indagine consiste nell'arricchire una determinata testimonianza, o un determinato documento, se il Pubblico Ministero ritiene di farlo. Quindi, questo concetto di assoluta necessità con il 430 non c'entra assolutamente nulla. Ecco perché io ritengo, invece, che la Corte possa acquisire questa documentazione, perché di documenti si tratta Presidente. Cioè, sono tutte carte che sono state formate fuori dal dibattimento, come ha rilevato la Difesa sono carte addirittura che risalgono al 1995. Se io procedo per fatti che vanno – appunto – dal 1995 fino al 2012, ovviamente tutti questi documenti sono assolutamente rilevanti, perché la valutazione che io devo fare in questo processo dei comportamenti degli indagati non è limitata al 2012, io devo partire dal 1995 e spiegare alla Corte d'Assise che cosa è stato fatto in questi diciassette anni di gestione Riva nell'Ilva di Taranto e quei documenti servono a questo. Peraltro, all'interno di quei documenti, vi sono anche dei documenti pubblici, sono stati acquisiti presso il Commissario straordinario delle bonifiche, infatti delle analisi che lo stesso ha

fatto per quanto riguarda la circolazione della falda. Quindi quello è un documento pubblico, penso che su questo punto non ci debbano essere problemi.

Ora, con riferimento invece alla ulteriore documentazione che riguarda il famoso sopralluogo, l'ispezione fatta alla AGL, all'agglomerato, il 23 febbraio del 2010, ricorderà la Corte che sul punto noi abbiamo sentito due testimoni: l'Ispettore Severini e l'Ingegnere Di Francesco, che hanno parlato di questo sopralluogo. L'Ispettore Severini in particolare ha parlato delle fotografie che egli aveva effettuato all'AGL/2, dicendo peraltro che erano diverse da quelle che sono state allegate alla consulenza del Professor Liberti, Primerano e Cassano e dando anche le sue valutazioni su quelle foto. Fotografie di cui aveva parlato anche il teste Di Francesco. Ora, quel fascicolo, pur essendo stato ricercato in Procura, non è stato trovato, evidentemente non è stato depositato. Il Pubblico Ministero non ha fatto altro che chiedere alla Guardia di Finanza: "Vai e prendi il fascicolo integrale - proprio per evitare le osservazioni che diceva l'Avvocato Annicchiarico - ancora lasciamo qualche carta che può essere utile alla Difesa". Abbiamo preso tutto il fascicolo, come è stato dato all'Ispettorato del Lavoro e l'ho messo a disposizione delle parti. Peraltro l'avviso l'ho dato molto tempo fa, io non mi ricordo l'udienza, ma se vogliamo ci possiamo mettere a cercarla, però sono assolutamente certo e mi assumo la responsabilità di quello che dico, che io davanti alla Corte d'Assise ho detto che era stato depositato il fascicolo acquisito presso l'Ispettorato del Lavoro presso la Procura della Repubblica alla Segreteria. E l'ho messo a disposizione delle parti. Inevitabilmente, Presidente, all'interno di questo fascicolo ci possono essere - come dire - degli appunti, delle S.I.T., che peraltro era emersa questa circostanza quando abbiamo sentito proprio Severini sul punto, c'erano le S.I.T. di Cavallo, che però non sono state giustamente acquisite. Io, ovviamente, per gli atti che non possono essere documenti, non pongo nessuna questione. Il mio riferimento è a tutte quelle carte acquisibili, tra cui anche le foto che sono state fatte durante il sopralluogo e il fascicolo integrale dimostra che quelle sono le foto fatte nel sopralluogo del 23 febbraio del 2010, di cui io chiedo ovviamente l'acquisizione.

Poi, per quanto riguarda il discorso di Ranieri. Presidente, qua il Ranieri ha fatto riferimento alla documentazione. Proprio nel corso del dibattimento abbiamo chiesto alla Guardia di Finanza: "Guarda, siccome Ranieri ha fatto riferimento a questa documentazione, valla a prendere". Ora, dalla documentazione emerge - le lettere di Ranieri, i video - un quadro determinato di una determinata parte dell'impianto Ilva. Che poi non sappiamo se si riferisce al 2013, al 2010, al 2011, questo - voglio dire - ai fini di questo processo cambia poco, cambia poco, perché ci dà semplicemente qual è la situazione dell'impianto. Per cui, io voglio dire, sicuramente attengono a questo processo, per cui -

Presidente – io ne chiedo l’acquisizione. Mi pare che non ci sia più niente da dire. È ovvio, poi, lo dico, che le produzioni... Va be', lo dirà la Parte Civile, ma sono documenti formati fuori dal dibattimento anche quelli della Parte Civile e come tali possono essere acquisiti. Per cui chiedo il rigetto delle questioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda le richieste di acquisizione di documenti Avvocati Urso, Vozza e Perrone ci sono opposizioni?

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ci sono questioni, l’unica questione è sulla perizia giurata di traduzione dei due articoli, evidentemente i due articoli in inglese. Questa perizia giurata, a mio avviso, non può essere acquisita, da traduzione, come ogni traduzione, soffre ovviamente la soggettività del suo autore, quindi dovrebbe essere inserita nella lista testi, portato qui e spiegare la traduzione che ha effettuato dei due articoli. Per il resto non c’è opposizione da parte del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Parti Civili?

AVVOCATO C. RIENZI – Grazie, Presidente. Allora, riguardo alla produzione del Pubblico Ministero noi, ovviamente, siamo d’accordo e la sosteniamo, perché – come ha detto lui stesso – si tratta di documenti acquisiti dopo, fuori e comunque, che sono importanti e anzi dobbiamo ringraziare in questa occasione il Pubblico Ministero per un enorme lavoro che ha fatto, come avete fatto anche voi ovviamente e che merita tutto il rispetto. Io non so se sarebbe da considerare costituzionale una norma che a fronte di uno spiegamento di forze di decine di migliaia di documenti, slides, per carità gli imputati penso anche io che debbano essere privilegiati, però anche lo Stato ha un suo diritto di avere una sua valutazione congrua.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi pare che si debba interloquire sui documenti, evitiamo in divagazioni che poi scivolano sulle sterili polemiche di cui lei...

AVVOCATO C. RIENZI – Guardi, se lei mi comincia a interrompere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è una semplice premessa. Prego, Avvocato, forza.

AVVOCATO C. RIENZI – Siccome qui non si riesce mai a parlare, perché come si parla noi c’è qualcuno che interrompe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato, continui.

AVVOCATO C. RIENZI – Ti interrompono, per cui uno poi perde il filo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo riprenda con calma.

AVVOCATO C. RIENZI – Dicevo che questi documenti vanno acquisiti assolutamente e quindi noi siamo per la acquisizione. Ho ringraziato il Pubblico Ministero e ringrazio la Corte. Riguardo poi ai nostri documenti, mi pare che l’unico appunto che si fa è relativo ai certificati medici riguardo a una parte, alle ultime due righe dei certificati medici. I certificati medici sono per giurisprudenza costante documenti che possono essere

acquisiti, tra l'altro – signori della Corte e lo dico anche ai Giudici Popolari – alcuni sono stati resi necessari perché sono morti, alcune delle parti sono morte durante il processo, perché i certificati medici c'erano già tutti, quindi si tratta di integrazioni che non spostano quelli già depositati, per i morti si tratta di dire che sono morti e non certo per colpa nostra e la Cassazione ha più volte detto, leggo solo una sentenza, la numero 43723, del 23 maggio 2013, che: “Anche se vi siano nei depositi atti di indagine o altre produzioni con valutazioni, il Giudice può sterilizzare le considerazioni tecniche che traggono alimento da atti inutilizzabili ai fini della decisione”. Cioè, se le ultime due righe danno tanto fastidio dove si ridice quello che si è detto nei precedenti certificati da parte del Dottor Raimondo, che si può ritenere – queste sono due righe - che ci sia un nesso di causalità tra quella malattia e quella morte, che non si poteva dire prima però, quindi dateci una possibilità costituzionale di affermare che una morte avvenuta durante il processo, addirittura pochi mesi fa, sia comunque stata causata da questa situazione. Ecco, quindi, la Cassazione - ho citato la sentenza - dice questo, nel caso le due righe possono essere sterilizzate e se ne può non tenere conto. Ma, ripeto, per noi anche quelle ultime due righe sono certificato medico, non sono valutazioni peritali, perché si dice semplicemente: “Questa è la malattia, questa era la vita della persona, o il lavoro, o il tempo in cui ha espletato quel lavoro, eccetera, per cui si ritiene – ma non è che si ha la certezza – che ci sia un nesso di causalità tra uno e l'altro”. Per passare alla parte propositiva, diciamo così, noi abbiamo fatto tre istanze ex Articolo 507 e devo chiedere alla Corte di considerare che queste istanze sono fatte da una Parte Civile particolare, cioè noi non siamo un ammalato o un parente o un lavoratore, eccetera, a parte quelli che assistiamo, però sono presentati come Codacons e, quindi, come Parte Civile Codacons.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, ma non abbiamo che facciamo dopo il 507 o no?

AVVOCATO C. RIENZI – Quindi, questo richiede una particolare attenzione alla natura del soggetto che li richiede queste cose, per comprendere perché sono assolutamente ammissibili. Qui faccio riferimento alla sentenza della Cassazione del 2011, proprio una sentenza sulla associazione Codacons, dove si dice qual è la funzione dell'associazione, che poi è quella che voi avete riconosciuto nell'ordinanza di ammissione come Parte Civile. È la numero 17351, una sentenza dove si parla esclusivamente del Codacons, della Cassazione. Cosa si dice in questa sentenza? Si dice che: “La funzione di un'associazione e del Codacons in particolare sta nel spianare la strada ai soggetti deboli che non avrebbero mai la forza o il coraggio o il danaro o la possibilità di contrastare drappelli agguerriti di Avvocati ben pagati o di periti ben pagati nei processi

e quindi rinunciarebbero a chiedere giustizia. Allora, in questa logica è importante capire quello che noi abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto delle cose, signor Presidente e Signori della Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, però adesso stiamo affrontando, stiamo parlando delle acquisizioni documentali.

AVVOCATO C. RIENZI – No, acquisizioni documentali io ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora ci fermiamo qui per il momento.

AVVOCATO C. RIENZI – Ah, ecco. Avevo capito che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, no.

AVVOCATO C. RIENZI – Quindi, siccome era solo il certificato medico quello di cui si discuteva, ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. RIENZI – Io volevo illustrare, invece, le richieste del 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se ce la facciamo oggi, le faremo tra un po'. Le altre Parti Civili hanno richieste per quanto riguarda sempre l'acquisizione di documenti?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, Presidente, io volevo – in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Prete - insistere in ordine alla acquisizione della produzione documentale dallo stesso effettuata tramite deposito in Cancelleria, tenuto conto che è intervenuta comunque nel corso dell'istruttoria e quindi prevista dal codice.

Circa le valutazioni che la Difesa ha fatto in ordine alla produzione documentale che io ho sottoscritto e ho effettuato insieme all'Avvocato Baldo, Curci, Coda ed Eletti, vorrei semplicemente riferire, associandomi poi in fondo a quello che la Procura ha detto, che trattasi non di consulenze, di mere consulenze, ma trattasi di documentazione scientifica e produzioni scientifiche e questo giusta vostra ordinanza del 9 maggio del 2017, che ha in qualche maniera incasellato quelli che erano gli ambiti e i termini dei limiti delle produzioni ammissibili. Tenuto conto poi che il documento tecnico, cioè il rapporto di valutazione del danno sanitario non è una consulenza, è un documento ufficiale previsto da Decreto Ministeriale, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente, dove sono compresi ovviamente tutti gli allegati ed è redatto da organi pubblici, quindi non parliamo assolutamente di consulenza.

Quindi, insisto per l'acquisizione e mi riporto anche alle conclusioni della Procura in ordine alla propria produzione documentale. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma su questo tema noi non ponevamo un problema di questo tipo, noi ponevamo il problema che anche con riferimento ad altri atti pubblici dello stesso genere, noi abbiamo controesaminato quelli dell'ARPA,

abbiamo controesaminato chi ha fatto il documento per le componenti valutative. Poi, ovviamente, non diciamo che non si possono produrre, è sulla valenza.

AVVOCATO E. BALDO – Presidente, ci sono le repliche?

AVVOCATO C. RIENZI – Ma sono ammesse le repliche?

AVVOCATO E. BALDO – Ci sono repliche? È stato abbastanza chiaro, collega.

AVVOCATO C. RIENZI – Così poi le possiamo fare anche noi. Non è per toglierle al collega, solo per sapere, così nel caso le faremo anche noi le repliche.

INTERVENTO FUORI MICROFONO – E le faccia!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è una replica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, non sono ammesse le repliche. Prima di ritirarci su questi aspetti, avevamo invitato a comparire il perito trascrittore, il Dottor Caforio, sull'ultima tranche di trascrizioni che era stata effettuata su richiesta degli Avvocati, che non mi ricordo. L'Avvocato Caiazza era? E forse anche altri Avvocati. Ah, questo era l'ultimo, non so se c'è ancora l'Avvocato Caiazza.

AVVOCATO C. RAFFO – È andato via l'Avvocato Caiazza, Presidente. Aveva - credo - l'aereo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che abbiamo già dato atto del deposito a giugno del 2020, avevamo già dato atto del deposito di quest'ultima tranche di perizia trascrittiva, però non era stata confermata dal perito, a cui abbiamo chiesto di comparire all'udienza odierna. Se non ci sono problemi lo introdurremmo perché ci dia la sua conferma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, Presidente, mi perdoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Su questo punto io sono costretto ad intervenire, perché siccome è una tematica che riguarda l'Avvocato Caiazza, però nessuno di noi sapeva che oggi doveva venire il perito Caforio su questo aspetto, quindi le chiederei di poterlo fare in un'altra udienza, perché l'Avvocato Caiazza è già andato via peraltro. In più, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, magari, mentre noi ci ritiriamo, se voi sentite l'Avvocato, se ha effettivamente delle questioni da rilevare lo rinviemo, però se invece...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sicuramente abbiamo dato atto, lo ricordo benissimo, del deposito di questa ultima tranche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del deposito sì, ma che venisse oggi, sennò lo avremmo fisicamente trattenuto l'Avvocato Caiazza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari, se volete contattare informalmente il vostro collega, ci

ritiriamo per il momento.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16:24 e rientra in Aula di udienza alle ore 19:23.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell'ordinanza.

“La Corte d'Assise, decidendo sulle richieste di produzione documentale avanzate dalle parti; fatte interloquire le stesse reciprocamente; esaminate le rispettive produzioni;

Osserva

Sulla produzione del Pubblico Ministero effettuata, rispettivamente, nelle date del 13.10.2020 (il CD contenente i documenti di cui si domanda l'acquisizione, è stato prodotto all'udienza del 21.12.2020), 11 gennaio 2021 e in data odierna, facendo integrale rinvio a quanto indicato nelle precedenti ordinanze di questa Corte sul punto e specificatamente a quella del 13.10.2020, si osserva quanto segue.

A norma dell'Articolo 495, comma V, C.P.P., nel costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, non vi è alcuna preclusione temporale rispetto alla produzione documentale delle parti sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, acquisizione che deve necessariamente passare dal rispetto del contraddittorio tra le stesse, che hanno il potere-dovere di interloquire, evidenziando la pertinenza e la rilevanza del contenuto del documento di cui si chiede la produzione rispetto al tema di prova del processo. Ciò posto, possono essere acquisiti e valutati nei limiti di cui all'Articolo 234, C.P.P.:

la produzione sub 1) dell'elenco depositato il 13.10.2020, che consta di atti e documenti amministrativi del Comune di Taranto;

la produzione sub 2), che consta di atti notarili e copia di atti giudiziari presso il Tribunale fallimentare di Taranto;

in relazione alle produzioni sub 3) e sub 4), che hanno la stessa natura, sulla prima vi è stata opposizione difensiva in quanto la copia di cui si chiede l'acquisizione è priva di un riferimento certo circa la sua provenienza; il rilievo appare fondato, con la sua conseguente espunzione o comunque inutilizzabilità;

sub 5), si tratta di atti catastali;

sub 6), si tratta di atti pubblici;

sub 7) e 8), si tratta di relazioni provenienti da enti pubblici o comunque di note di provenienza del gestore dello stabilimento siderurgico; l'acquisizione effettuata per il tramite della Polizia Giudiziaria garantisce la genuinità della documentazione, in mancanza di

- elementi concreti di segno contrario;
- sub 9), si tratta di atti pubblici;
- sub 10), si tratta di una dichiarazione del gestore dello stabilimento siderurgico, sulla cui genuinità si rimanda a quanto già osservato;
- sub 11), trattasi di analisi e misurazioni provenienti da pubbliche autorità;
- sub 12), trattasi di uno studio di un ente pubblico di ricerca;
- sub 13), trattasi di rapporti di prova provenienti dal gestore, si rinvia a quanto innanzi osservato sulla relativa genuinità;
- sub 14), trattasi di atti commerciali a carattere pubblico e di connessi provvedimenti amministrativi;
- sub 15), trattasi di documentazione – note, fax, relazioni – di provenienza del gestore nell’ambito del progetto Enea.

Quanto alla produzione del Pubblico Ministero dell’11.1.2021, va acquisita la sentenza della Corte di Cassazione numero 18521 del 2020 nei confronti di Primerano Roberto, trattandosi di provvedimento definitivo nei confronti di un imputato la cui posizione è stata stralciata.

Del fascicolo di “indagine” acquisito presso lo SPESAL dal Pubblico Ministero possono essere acquisiti, avendo natura documentale: la scheda tecnica ed i documenti amministrativi relativi al trattore, i verbali di notificazione, gli articoli di giornale, il verbale di prelievo campioni presso l’Agglomerato 2, in quanto atto effettuato nell’ambito di un’attività amministrativa dello SPESAL, la procura speciale dell’Ingegnere Capogrosso in data 27.4.2007 e la relativa revoca con nuovo conferimento del 29.12.2008. Anche i supporti fotografici relativi all’impianto di agglomerato hanno natura documentale in quanto deve dirsi non pertinente il richiamo alla sentenza della Cassazione Penale a Sezioni Unite, del 28.03.2006, numero 26795, che afferisce alle videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla Polizia Giudiziaria, anche d’iniziativa, che andrebbero incluse nella categoria delle prove atipiche, e che addirittura, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, dovrebbero essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Quanto alla documentazione acquisita all’esito dell’esame testimoniale di Ranieri Cataldo all’udienza del 31.01.2018, trattasi di documenti di diretta pertinenza del teste, consegnati dallo stesso alla P.G., in data 7 ed 8 febbraio 2018, pertanto, possono essere acquisiti, avendone fatto riferimento il teste nel corso della sua deposizione testimoniale – riferendo quindi anche circa la datazione – avvenuta nel pieno contraddittorio delle

parti ed avendo lo stesso Ranieri offerto alla Corte la produzione dei detti documenti, quale materiale probatorio utilizzabile (confronta pagina 26 del verbale di stenotipia dell'udienza del 31 gennaio 2018).

È evidentemente fatta salva la valutazione in termini dimostrativi di detto materiale.

Generica deve dirsi la richiesta di controprova avanzata dalla Difesa degli imputati, soprattutto in considerazione della circostanza che l'elenco della documentazione – in gran parte, come si è detto, di provenienza del gestore – è stato depositato dal Pubblico Ministero sin dall'udienza del 13.10.2020, data rispetto alla quale è stato garantito in concreto qualsiasi diritto difensivo, anche con riferimento ad un'eventuale richiesta di prova contraria.

Vanno acquisite, in assenza di osservazioni, le produzioni degli Avvocati Lisco, Lanucara, Raffo, Vozza e Perrone.

Anche la produzione dell'Avvocato Urso, nonostante la opposizione del Pubblico Ministero e di alcune Parti Civili, va acquisita nella sua interezza, atteso che la perizia giurata è un istituto giuridico proprio del diritto processuale civile che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può trovare ingresso anche nel processo penale (confronta Cassazione 15 luglio 2009, numero 30059).

La produzione dell'Avvocato Loreto va parimenti acquisita nella sua interezza, in quanto la consulenza a firma della Professoressa Zanetti del Politecnico di Torino, non è una consulenza tecnica in senso stretto, finalizzata cioè alla dimostrazione di natura tecnica con effetto probatorio nell'ambito processuale, ma trattasi di uno studio commissionato da Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria per altre finalità, come già affermato e ritenuto dalla Corte in analoghe occasioni. Resta impregiudicato l'aspetto valutativo.

Quanto alla produzione dei difensori delle Parti Civili, Codacons ha prodotto tre faldoni di documenti.

Nel primo vi è “certificazione medica” eseguita dal C.T.P. Dottor Carmelo Raimondo relativa alle parti Mondini Adolfo, Gravina Pasqua Vita, D'Amuri Nicola, Carenti Salvatore, Tonizzo Maria Rosa, Olivieri Patrizia, Taranto Pierino, Marseglia Francesco, Basile Cataldo, Fittaiolo Cosimo, Boccuni Giuseppina e Dell'Orco Bruna.

Si tratta di vere e proprie relazioni di consulenza che non possono essere acquisite se non dopo l'esame (ex Articolo 501, comma 2, C.P.P.) del consulente, che non è stato indicato in lista, pertanto non possono essere acquisite. Al più potranno essere prodotte come

memorie tecniche, se sottoscritte dai difensori.

Quanto al plico numero 2 possono essere acquisiti tutti i documenti che vanno dai numeri 1 ai numeri 5; vale quanto detto innanzi per i documenti numeri 6 e 7, che hanno valenza di consulenze tecniche. Possono essere acquisiti, perché presentano natura documentale, quelli contenuti nel plico numero 3.

Quanto alla produzione degli Avvocati Baldo, Eletti, Cavalchini, Coda e Curci, trattasi di studi aventi carattere “pubblico”, e quindi documenti, che possono essere acquisiti, fatta salva la valutazione nel merito.

Possono essere acquisiti, infine, i documenti prodotti dall'Avvocato Prete, in quanto trattasi di certificazioni mediche in senso stretto e documenti a carattere amministrativo-anagrafico; la richiesta di prova contraria – consistente nel nuovo esame dei consulenti medici di parte avanzata dall'Avvocato Vozza – non può trovare accoglimento, attesa la natura strettamente documentale della certificazione sanitaria priva di elementi valutativi.

Per tali motivi acquisisce la documentazione indicata nei limiti di cui in motivazione e dispone la restituzione alle parti dei documenti non acquisiti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente. Posso, un secondo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Soltanto per prevenire eventuali decadenze, le deduco rispettosa eccezione di nullità dell'ordinanza per le parti in cui non hanno accolto le nostre argomentazioni difensive. Aggiungo, Presidente, soltanto qualche secondo le chiedo ancora, che all'esito della vostra precedente ordinanza, dopo aver contattato telefonicamente il Professor Giuseppe Pompa, produciamo la interlocuzione email intercorsa tra il predetto e il cardiologo Professor Paolo Bonfanti in merito alla programmazione dell'intervento di cardioversione elettrica. Pompa, praticamente, scrive a Bonfanti, alleghiamo anche, da internet c'è tutta quanta l'indicazione del cardiologo Bonfanti, il suo curriculum e quant'altro, praticamente Pompa nella mail del 7 gennaio, alle 11:24 scrive: “Egregio Dottor Bonfanti, come cordato da due settimane sto assumendo Lixiana 60 mg sospendendo la Seleparina, non ho rilevato effetti collaterali, le chiedo gentilmente se può indicarmi quando pensa di poter programmare il previsto intervento di cardioversione elettrica. La ringrazio per la cortese attenzione le auguro una buona giornata”. Il Professor Bonfanti risponde: “Inizio a metterlo in nota almeno

tra due o tre settimane”. Pertanto, Presidente, il termine di due o tre settimane a partire dal 7 giugno ultimo scorso era, a nostro avviso, ragionevole e compatibile con i tempi dell’istruttoria dibattimentale e pertanto riteniamo la vostra ordinanza lesiva del nostro diritto di difenderci anche attraverso il contributo dichiarativo del Professor Pompa, così come è avvenuto con gli altri consulenti precedentemente ascoltati a dibattimento. Il completamento del suo esame dibattimentale sarebbe stato ulteriormente esplicativo delle ragioni tecniche che hanno condotte alle conclusioni riportate nell’elaborato consulenziale che, come è noto, attiene al reato di avvelenamento. A valle della vostra ordinanza e ribadendo la nostra eccezione di nullità, intendiamo specificare che l’avvenuta produzione della consulenza del Professor Pompa e dei documenti ad essi allegati e la relativa lettura deve intendersi effettuata a richiesta di parte, tanto in subordine rispetto alla richiesta principale rigettata dalla Corte di completare l’escussione dibattimentale del nostro consulente, Professor Giuseppe Pompa. Grazie di averci dato la possibilità di dire questa cosa e depositiamo documentazione e questa breve nota che abbiamo preparato nel frattempo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io avevo riservato una richiesta di prova contraria rispetto alla produzione documentale in esito alla vostra ordinanza. Volete che la faccia adesso o la facciamo... Se mi pare di capire ci dobbiamo aggiornare a lunedì o martedì quando o dirà la Corte?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, se qualche parte è già pronta per le richieste del 507.

AVVOCATO V. VOZZA – No, io parlavo di prova contraria, non ancora di 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la farà unitamente alle richieste del 507.

AVVOCATO V. VOZZA - Se siamo d’accordo, sì, perché l’orario.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io volevo... Se qualche parte – magari - vuole esprimere questa sera già le proprie...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, un attimo solo, io volevo un attimo solo sull’ordinanza un chiarimento, perché non ho ben capito. Il documento sub 3) non ammesso perché manca la firma. Però sub 4) qual è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sub 4) no, è ammesso.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, perché era stato già acquisito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Avevo capito male.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 3 e 4 sono simili, hanno natura analoga.

P.M. M. BUCCOLIERO – Però il 4 è stato ammesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però di questi soltanto il 3, per effetto dell’eccezione sollevata se

non sbaglio dall'Avvocato Vozza, dal fatto della provenienza che non era certa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro, va benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se lei è pronto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per il Pubblico Ministero non ci sono richieste 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili, le volete avanzare stasera le richieste o preferite aggiornare?

AVVOCATO C. RIENZI – Siamo distrutti, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aggiornare. La Corte l'ha fatto per venire incontro alle esigenze di tutti e soprattutto dei difensori che vengono da fuori Taranto.

A questo punto, rinviando a lunedì per le richieste ex 507. Scusate, anche per il perito, per sentire il perito Antonio Caforio, il signor Antonio Caforio, a cui abbiamo soprasseduto oggi perché - effettivamente - non era stato comunicato precedentemente. Ci vediamo lunedì alle 9:30. Dopodiché vi anticipiamo che per fine mese, per l'ultima settimana di gennaio, se riusciamo, compatibilmente con le richieste, si potrebbe già iniziare con le discussioni. Compatibilmente chiaramente con le richieste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, è un processo di un'enormità straordinaria, se ci date un pochettino più di tempo vi saremmo grati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei sarà comunque tra gli ultimi, quindi ci sarà tempo abbondante.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci mancherebbe. Però parlo a nome di tutti quanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immagino che sarà tra gli ultimi e quindi avrà tempo. Se poi le occorre tempo, poi ci farà una richiesta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per il momento - magari - sentirà le altre parti, quelle che hanno posizioni forse diverse. Va bene, ci vediamo lunedì alle 9:30.

